LA VIA D'ACQUA DEL NONCELLO E LA MATRICOLA DEL TRAGHETTO DI PORDENONE (1701 - 1803)

Quantunque i Romani fossero provetti costruttori di opere pubbliche, non abbiamo ricordo di ponti in muratura sui fiumi friulani. Per questo dopo *Opitergium* (Oderzo) la *via Postumia,* per attraversare il Friuli Occidentale, volgeva decisamente a settentrione per poi ridiscendere e da *Quadruvium* (Codroipo) raggiungeva *Aquileia* evitando in tal modo molti corsi di risorgiva.

La *via Annia,* che proveniva da *Altinum,* passava per *Iulia Concordia* e dopo aver oltrepassato il *Reaticum flumen* e il *Tiliaventum* (Tagliamento) ad *Apicilia,* puntava anch'essa su *Aquileia.*

I Romani potevano perciò usufruire di comode strade, nella costruzione delle quali è noto che fossero maestri, ma dopo le invasioni barbariche la loro organizzazione viaria, specie nel nostro Friuli, venne sconvolta se non addirittura distrutta, così che mentre le orde degli invasori attraversavano il paese sui loro indomiti cavalli, gli indigeni, che durante l'irruenza barbarica avevano trovato rifugio nell'ampia zona paludosa e lagunare, rivolsero sempre più l'attenzione alle comunicazioni lungo l'intricato dedalo dei canali e dei corsi d'acqua navigabili, ove si sentivano più sicuri non conoscendo gli invasori l'arte del navigare.

Le origini di Pordenone sono indiscutibilmente legate alla sorte del porto, o traghetto sul Noncello; può perciò essere interessante conoscere non soltanto quanto ci è stato conservato sull'attività di questo porto fluviale ma anche riportare per intero (1) la *Matricola del traghetto pordenonese,* così da avere un'idea sufficientemente chiara di quali fossero le relazioni commerciali della nostra città con Venezia, la qualità delle mercanzie scambiate nonché l'importanza delle vicendevoli e periodiche comunicazioni per merci e passeggeri.

Fin da epoca remota esisteva questo servizio di barche che usufruiva dei corsi del Noncello - Meduna - Livenza per unire Pordenone e il suo territorio montano al mare; comoda ed economica via fluviale questa,

1. - Nello stemma di Pordenone è rappresentata, sullo scudo di rosso alla fascia d'argento (cioè bianco) di Casa d'Austria, una porta d'oro, aperta sull'acqua, a significare la funzione commerciale che aveva la città del Noncello fin d'antichissimo tempo. *(Disegno Antonini)*

quale non la offrì mai il Tagliamento, eccetto che nella parte inferiore (Porto - Latisana), l'Isonzo o altri fiumi perché più soggetti a piene e specialmente a magre, tanto è vero che già nel 1220 il Patriarca d'Aquileia, in guerra coi Trevigiani, occupò Pordenone, *incendiò alcune case, saccheggiò e ne distrusse il porto.* Il 30 settembre 1221, con sentenza pronunziata a Bologna dal legato pontificio Hugone vescovo di Ostia e Velletri, si determinò che il Patriarca dovesse pagare per i danni arrecati la notevole somma di cinquemila marche d'argento *pro damnis illatis civibus de Portunaone idest pro toto portu destructo et combusto etc.* (2), segno che il porto e le case distrutte avevano notevole importanza e che il medesimo non apparteneva al Patriarca. Che dopo l'incendio e la distruzione del porto sul Noncello questo riacquistasse in breve la primitiva prosperità lo possiamo arguire da due documenti veneziani del 1223 e 1225 nei quali si riconosceva che Pordenone dipendeva dal duca d'Austria e di Stiria (Babenberghesi) e si parla di certa obbligazione che Gibertino di Prata aveva prestato in Pordenone a favore di alcuni mercanti veneziani per lire 110, nonché di un sequestro accordato a Marino Naizo di Murano sui beni degli uomini di Pordenone per risarcirlo di un credito, di certo commerciale, che il medesimo vantava verso Ivano di Pordenone, cavaliere del duca predetto (3).

Il nome latino stesso di Pordenone, come pure lo stemma della città *(fig. 1),* ci confermano con chiarezza inequivocabile la remota esistenza di questo porto: *Portus Naonis* = Porto sul Naone, cioè sul Noncello e sappiamo che sulle merci che vi facevano scalo, o erano in transito, si percepiva *un dazio,* e questo, assieme alla custodia della torre, venne concesso da Leopoldo e confermato nel 1232 dal duca d'Austria Federico II di Babenberg ad Ulrico Pitter di Ragogna: *turrim nostram et mutam* (= dazio) *in Portunaonis* (4).

L'efficienza del porto noncellano viene confermata anche dal fatto che nel dicembre 1251 il re Corrado IV di Germania vi transitava con grande apparato di milizie imbarcandosi per la Puglia: *Rex cum ejus comitiva per Portum Naonem cum navigio et maximo apparatu transivit in Apuliam.* Altro documento di capitale importanza, che conferma ancora l'attività di questo porto e dei suoi traffici, è anche quello col quale Federico di Pinzano e Martino di Montereale, nominati arbitri, composero i dissidi sorti fra i Pordenonesi e i nobili Signori di Prata e Porcia e senten-

ziarono il 1° agosto 1273 che questi ultimi potevano bensì costruire un ponte sopra il fiume Noncello, quali possessori delle due rive, ma in modo tale tuttavia da non recare impedimento al transito delle navi dirette a Pordenone: *ita tamen quod naves euntes ad Portumnaonis per dictum flumen non impediantur per dictum (pontem)* (5).

Dunque già prima, e certamente allora, navi scendevano e risalivano regolarmente il Noncello fino a Pordenone e cento anni dopo, il 28 maggio 1373, i conti di Prata riconfermavano che le navi dovevano esser esenti da ogni dazio per il transito fluviale: *ab omni vectigalium et quarantesimi onere, sine aliquo impedimento, libere et impune transire valeant* (6).

Le navicelle e barconi *(navigia seu zatte)* arrivavano allora fino sotto le mura della Terra di Pordenone, presso il ponte che portava fuori della *porta del Friul,* o *di sotto,* alla chiesetta della SS.ma Trinità, come si può constatare nell'affresco del Calderari esistente in quell'ottagonale chiesetta (7) *(fig. 2)* ed anche dalle pitture a fresco della cappella Montereale Màntica del Duomo; più tardi ancora esse attraccavano di preferenza due miglia piú a valle, cioè alla *doana* (dogana), là dove confluiva nel Noncello *la brentela che conduce le faghere giù dai monti* (8).

Da questo scalo fluviale, dove si pagava al castello, che custodiva il porto, il dazio di pedaggio (*muda,* in tedesco *purchmute,* cioè *merx vecti-*

2. - Nel 1555 circa, epoca dell'affresco del Calderari conservato nella chiesa della SS.ma Trinità di Pordenone, le barche attraccavano ancora al ponte della « porta di sotto » e il trasporto delle merci si faceva a spalla
(Foto Antonini)

gali obnoxia), i commercianti si avviavano verso i paesi alpini seguendo itinerari conosciuti e praticati da secoli, approfittando del privilegio concesso dal duca d'Austria Alberto IV d'Asburgo, per il quale i Pordenonesi erano esenti da dazi e pedaggi per tutti i paesi austriaci (1368) (9). Per compensare infatti i Pordenonesi dei gravi danni sofferti durante la lunga guerra del 1350-1365 e fino alla morte del patriarca Lodovico della Torre, *die grozzen Scheden und Gespresten, die unser lieben getrewn, die Purger gemainlich ze Porttnaw in dem Krieg gen Fryaul genomen und emphangen habent von Raub, von Prande, und von anderer Wuestung wegen,* il predetto duca aveva concesso loro questa esenzione, in modo che il commercio pordenonese aveva preso nuovo sviluppo e più ancora quando il duca Guglielmo, confermando nel 1405 il privilegio concesso da suo cugino Alberto, permise ai Pordenonesi di poter transitare con le loro robe per i paesi e territori a lui soggetti senza pagare le onerose gabelle di quel tempo: *Mautt und Zollfrey.* Nello stesso anno anche il duca Leopoldo, come più tardi il fratello Ernesto, riconfermava questo privilegio in considerazione sempre dei servigi prestati dai Pordenonesi e dei danni patiti durante la guerra in Friuli (10).

Da Pordenone si raggiungeva la *strada del Canale* (strada del ferro) passando per Cordenòns, Spilimbergo, Ragogna, Ospedaletto o Venzone e, oltre la Chiusa, si arrivava in territorio carinziano presso la piazza commerciale di Villaco. Di là si procedeva innanzi nella valle della Drava, o si volgeva a settentrione per S. Veit e Friesach verso Neumarkt in Stiria e quindi nella valle della Mur presso Schenfling. Qui si aprivano tre strade, una delle quali conduceva appunto al grande mercato di Judenburg e quindi per Bruck a Vienna.

Perciò su questa *strada del Canale* lunghe carovane di animali da soma, o pesanti carri sopraccarichi di merci transitavano accompagnati da scorte armate dei duchi di Carinzia e d'Austria da una parte e da quelle dei Patriarchi anticamente, e poi venete, dall'altra. Lungo la strada non v'era scarsezza di gabelle; dovevano esserci infatti delle tariffe a seconda che si trattava di bestie da soma, di carri con coppie di buoi o di cavalli; e solo più tardi vennero pagate in ragione della merce trasportata. Oltre a un dato importo che si doveva pagare, ben s'intende, per la scorta armata, vi erano le spese di pernottamento e sosta degli equipaggi e le spese generali, così che osti ed artigiani d'ogni genere (mascalciai e carrai) stanziati lungo il percorso trovavano lauti guadagni.

Il trasporto del sale, che veniva generalmente acquistato a Trieste, politicamente soggetta al medesimo sovrano, avveniva invece via mare e fiume.

Nel 1454, con decreto 24 gennaio l'imperatore Federico III erigeva a Pordenone una *camera del sale* e istituitone il monopolio (eccezione fatta per le sette ville dipendenti) concedeva a Gian Daniele Màntica il privilegio del trasporto e della vendita (11), sempre a prezzo onesto e giusto (12).

La Repubblica Veneta intanto, con ducale di Pasquale Malipiero del 23 maggio 1458 esentava i Pordenonesi dal quartese sul vino, frumento, *vel aliis quibuscumque mercationibus* dirette a Venezia, e viceversa, *per Liquentiam vel passum Mothae,* che si esigeva alla muda di Motta di Livenza, riducendolo soltanto a un quarto di ducato per ogni volta *non*

quadragesimum, sed unum quartum tantum Ducati solvere pro qualibet vice teneatur (13). Solo più tardi, naturalmente, la città si provvederà di sale nei territori veneti e generalmente dalle saline di Pirano in Istria che erano le più vicine alle foci della Livenza e quindi a Pordenone (14). E ancora quando nel 1464 i Pordenonesi inviarono in dono ai Triestini *quinquagintasex sextaria* di frumento (15), questo venne inviato certamente via acquea.

Lo sviluppo del commercio esigette che l'antico porto sul Noncello venisse restaurato e ingrandito, perciò nel 1493 il padovano mastro Perino muraro intraprese a ricostruire per duecento lire di denari piccoli il nuovo porto: *portum Nuncelli terre Portusnaonis de muro scarpato cum aggere* di quarantasette passi di lunghezza, da dieci a undici di altezza e di tre pietre di larghezza, incominciandolo a valle di quello esistente e la Comunità gli fornì i materiali e gli operai (16): *omnia et singula apparamenta exigentia, cum manualibus seu operariis dictis convenientibus.*

Nell'ambasceria presso Massimiliano, re dei Romani e non ancora imperatore (1493) del cavaliere gerosolimitano Lodovico Rorario, quale oratore del capitano cesareo e della Comunità di Pordenone, abbiamo una prospettiva della funzione del commercio fluviale della città. Si chiedono dei provvedimenti atti a risollevare l'economia cittadina — le cui tinte sono volutamente prospettate in senso pessimistico per maggiormente impressionare il sovrano — col riattivare il commercio di transito fra i paesi austriaci e Venezia, via Pordenone. Si ricorda in particolare che *alle porte di Pordenone scorre un fiume navigabile, per il quale tutti i giorni vanno e vengono navi da Venezia;* si richiede perciò che i mercanti in partenza dal territorio veronese, dal vicentino e da altri luoghi, alla volta dell'Istria (si deve intendere la contea d'Istria, possesso austriaco, non l'Istria marittima, veneta), dell'Ungheria e dell'Austria, abbiano a passare per Pordenone in quanto, per antichi patti, Venezia era tenuta a permettere che *tutte le merci che da Venezia debbono andare in Austria vengano, per acqua, su per Portogruaro, poi per Pordenone e passino per la città,* come d'altra parte doveva lasciare che *il ferro, il cuoio e le altre merci che dalle province dell'Austria si importano a Venezia, passino per la città e per il fiume di Pordenone,* così nell'andare e venire di queste merci dovrebbe esser pagato il dazio e si dovrebbero prendere i documenti di transito per l'inoltro via terra da e per Gemona e la Chiusa (17).

Le *montane* del Cellina e del Meduna influiscono, come è noto, sul livello del Noncello, anche se fiume di risorgiva, provocando la temporanea crescita del livello delle sue acque e, conseguentemente, subisce variazioni alle sue sponde. Si spiega così come il 2 giugno 1522 il Comune concedesse a perpetuo livello l'isola formatasi a valle del porto ai fratelli Baseggio, che già prima l'avevano in semplice affitto (18).

Infine è di questi anni una domanda fatta dai rustici del territorio pordenonese all'imperatore Massimiliano per avere, una volta la settimana, un mercato in città, onde vendere i loro prodotti della campagna; quale ne sia stata la risposta non ci è dato di sapere, però questo mercato settimanale esisteva nel secolo XVI al sabato, anzi nel 1594 se ne aggiunse un secondo ogni mercoledì. Non è improbabile quindi che l'istituzione dello stesso risalga a quell'epoca. Questo secondo mercato del mercoledì,

pure di granaglia, animali e merci varie, non rimase ai nostri giorni, tuttavia di esso v'è memoria nella *Cronaca* di G. B. Pomo e in essa sono

3. - Nel XVII secolo, epoca del disegno conservato alla Biblioteca Comunale di Udine, il Noncello era sempre navigabile fino al ponte della Santissima.

ricordate anche le fiere di S. Gottardo (5 maggio) e quella di S. Tomè = S. Tommaso (21 dicembre). A queste andavano aggiunte quelle di S. Giacomo, della SS.ma Trinità e di S. Marco di uso antichissimo, che sotto la Repubblica Veneta furono dichiarate *franche* (24 aprile 1552). Se i due mercati settimanali davano impulso al commercio locale e dei prodotti agricoli dei paesi circonvicini, le cinque fiere annuali incrementavano i traffici a più largo raggio e tutti insieme facevano di Pordenone un attivo centro di scambi, parte dei quali si avvantaggiavano della facile e tradizionale via di comunicazione fluviale.

Che nel secolo XVII il Noncello venisse sempre sfruttato come via d'acqua per i traffici locali ce lo attesta il conte Girolamo di Porcia nella sua *Descrizione della Patria del Friuli* del 1567, ove scrive: « passa innanzi delle mura (di Pordenone) il fiume Noncello navigabile per il quale vanno barche grosse e vanno a Venezia ». Anche il N. H. veneziano Leonardo Donato nel suo *Viaggio nella Patria del Friuli* del 1593 ricorda che « il Noncello era navigabile fin vicino alla terra (di Pordenone), onde da Venezia con barca tutto si porta » *(fig. 3)*.

Anche il *servizio postale* ordinario pubblico e privato per Venezia (quello terrestre dalle regioni d'Italia per Gorizia e Vienna usufruiva delle diligenze) si svolgeva via fluviale e il portalettere riceveva per il suo servizio venti ducati all'anno dal Comune e doveva offrire una mallevaria di ducati duecento percepiendo due soldi per ogni lettera diretta dai privati e un ducato per le somme di denaro fino a cento ducati, per somme maggiori venti soldi per ogni cento ducati, per denari in oro fino a venticinque pezzi un *bezzo* per ognuno, oltre detta somma venti *bezzi* ogni cento pezzi. Il portalettere partiva da Pordenone ogni martedì al suono dell'ora nona e da Venezia il venerdì dalla Riva del carbon all'ora terza e giungeva a Pordenone il sabato, giorno di mercato e doveva distribuire subito, o al più tardi il giorno seguente al suo arrivo, le lettere, denari e robe che gli fossero state consegnate.

Per lungo tempo non abbiamo notizie speciali, ma sappiamo che il 30 marzo 1616 la Repubblica Veneta aveva assegnato quale approdo alle barche provenienti da Pordenone la *riva del carbon dalla parte del traghetto di San Luca,* e poscia, con altra determinazione del 27 gennaio 1690 del Collegio alla Militia da Mar, la *riva del ferro vicino a Rialto.*

Il servizio delle barche venne disciplinato nel 1694 con precise regole nell'erezione, avvenuta il 13 febbraio, del Traghetto di Pordenone, Porto Buffolè e Motta composto di 24 barche, o *libertà,* più una del Pio Ospedale della Pietà, passato poi a 30 barche più una, quando vi si aggiunse Meduna.

Decretato il 24 settembre 1701 dal Senato Veneto la *divisione* di questo grande traghetto in due, l'uno per il commercio del Trevigiano, l'altro per quello del Friuli, il Collegio della Milizia da Mar stabilì il 3 ottobre 1701 che tanto il primo (Portobuffolè) quanto il secondo (Pordenone) avessero quindici barche, determinando inoltre che « tutte le robbe, persone e mercanzie che s'attrovassero da caricare sopra tutta la fiumara da Caorle sin sotto li cargadori di Trameacque e così tutto ciò che s'attrovasse alla Motta e Meduna *sia comune ad ambi essi Traghetti,* in modo che tanto le barche dell'uno quanto quelle dell'altro possino fare li noli così di persone come di robbe che sovra dette fiumare li capitassero ».

La *fraglia,* o corporazione dei marinai di Pordenone, stabiliva nell'adunanza generale del 12 novembre 1701 le norme della navigazione fissandole in XIX articoli e, approvati questi prontamente dai Provveditori di Comun (19), il nuovo *Traghetto di Pordenone venne legalmente costituito.*

Il capitolo generale della fraglia si radunava in Pordenone il giorno di Pasqua e perché le votazioni fossero valide vi dovevano intervenire almeno due terzi degli iscritti. La confraternita, o fraglia, o corporazione dei marinai del Traghetto, era posta sotto la protezione di S. Niccolò ed aveva il proprio altare nell'omonima cappella del Duomo in Pordenone, situata fra il coro e la sacristia. Le pareti erano affrescate alla maniera dei Tolmezzini e sulla volta figurano i Dottori della Chiesa. Imbiancate le pareti nel 1592, gli affreschi vennero rimessi in luce nel 1883 e restaurati nel 1912 dal prof. Tiburzio Donadon *(fig. 4).*

In essa il 6 dicembre di ogni anno, festività del santo patrono, veniva celebrata una messa cantata, alla quale dovevano assistere i confratelli che si trovavano in Pordenone; altra messa veniva celebrata in Venezia per coloro che, per ragioni di lavoro, si trovassero in quella città.

La confraternita era rappresentata in Pordenone da un *Gastaldo grande,* che rimaneva in carica un mese, aiutato da due compagni e da due Sindaci e in Venezia da un altro Gastaldo che riceveva un onorario di venti ducati all'anno.

La barca di turno doveva rimanere sotto carico otto giorni, spirati i quali doveva *subito partire,* fosse o no completo il carico. Per un viaggio fuori turno il costo era fissato in non meno di lire 93, trattandosi di merce di un unico padrone, se però il quantitativo di merce era tale da superare quell'importo calcolato in base alla tariffa vigente, il prezzo doveva esser convenuto col padrone della barca. Per non danneggiare la barca di turno settimanale, era proibito accettare noli alla minuta ed accaparrarsi merce per il proprio turno. Se il Governo veneto avesse richiesto una o più barche per condurre soldati e munizioni, ciascuno della fraglia doveva corrispondere alla barca requisita due lire, ed a questa era riservato, al suo ritorno, il primo posto nel turno.

Delle leggi speciali facevano divieto a chiunque non appartenesse ai traghetti di Pordenone e Porto Buffolè di navigare sui fiumi Livenza, Meduna, Noncello, Montegan e Fagnigola sotto pena della perdita della barca, che doveva esser bruciata e di sei mesi di prigione all'oscuro ed altre pene e molte furono anche in seguito le disposizioni per proteggere e regolare la navigazione fluviale.

I confratelli, padroni o affittuali di barche, pagavano al fisco veneto un canone per godere della *libertà,* o meglio, dell'esclusiva di navigazione sui fiumi e canali loro riservati.

Dopo due anni di attività, durante i quali i federati ebbero campo di osservare gli inconvenienti del servizio, al capitolo generale, che si teneva annualmente a Pordenone, essi proposero l'aggiunta di nuove norme onde migliorare vieppiù il funzionamento ed ovviare gli abusi. Furono perciò approvati nel 1703 *altri cinque articoli*; ma anche questi non furono sufficienti, cosicché quasi di anno in anno nuovi articoli vennero aggiunti, tanto che la Matricola si può dire completa appena nel 1735 *con ben sessantasei articoli:*

4. - Cappella, nel Duomo di Pordenone, con l'altare di San Niccolò appartenente alla Confraternita dei marinai. *(Foto Antonini-Gabelli)*

ARTICOLI DEL TRAGHETTO E DATE DELLE DELIBERE E DELLE RATIFICHE

Capitoli 1-19	12 novembre 1701	23 novembre 1701
Capitoli 20-24	10 aprile 1703	24 aprile 1703
Capitoli 25-32	25 marzo 1704	4 aprile 1704
Capitolo 33	14 aprile 1705	27 aprile 1705
Capitoli 34-38	26 aprile 1707	13 maggio 1707
Capitolo 39	2 aprile 1708	—
Capitoli 40-46	20 aprile 1710	2 giugno 1712
Capitolo 47	—	10 agosto 1714
Capitoli 48-50	—	17 maggio 1715
Capitoli 51-53	—	9 marzo 1720
Capitoli 54-58	—	21 aprile 1721
Capitolo 59	—	24 aprile 1724
Capitoli 60-61	—	26 maggio 1725
Capitoli 62-63	—	10 aprile 1726
Capitoli 64-66	31 maggio 1734	17 maggio 1735

Nuove norme, riassunte in nove paragrafi, vennero infine proposte il 3 agosto 1792 assieme alla *Tariffa* dei prezzi dei noleggi per il traghetto di Pordenone ed approvati il 24 novembre 1792 dal Senato (in Pregadi) e pubblicate il 26 novembre 1792. Veniva anche raccomandato che il Consiglio della Comunità cittadina delegasse ogni anno *tre deputati,* due nobili e uno popolare, alla sorveglianza dello stesso col titolo di *Sopraintendenti al Traghetto di Pordenone.*

Pordenone mandava a Venezia legna da ardere e le *faghere* per le celebri vetrerie di Murano, lana filata e da filare, lini, seta, carta, rame lavorato, vino, formaggio fresco e salato, burro, uova, pollame, cacciagione, cera ed altri generi e riceveva mercanzie varie, zucchero, sale, olio, baccalà, vetri colorati, metalli, stoviglie pregiate e stoffe di lusso.

La barca che doveva caricare sostava per otto giorni onde imbarcare le merci e doveva partire *alla volta* anche se non aveva il carico completo; era fatto divieto di attendere per completarlo, come pure di incettare merci per il proprio turno.

Oltre all'antico servizio merci, verso il 1672 venne introdotto anche il servizio passeggeri, che era affidato successivamente *per un mese* ad ognuna delle quindici barche e non era permesso vendere, o ceder, il turno per denaro ad altri. La barca dei passeggeri partiva il sabato a mezzogiorno da Pordenone e il mercoledì alle quattro di notte (ore 22) da Venezia, compiendo in tutto un percorso di circa centocinquanta miglia; accoglieva *uomini e donne co' loro fagotti, cioè bauli e ceste o valisse, e stramazzo di chi ne avesse, rami, lanna filata e da filare, vitelli, agnelli, capretti, salvatici, polame, ecc.*

Per conoscere l'importanza del servizio passeggeri si legga quanto scrisse nei *Commentari urbani* (Cronaca) Giovanni Battista Pomo (20): « quel giorno (16 agosto 1746) la barca conduceva ben quaranta persone, ma forse ne poteva portare anche di più. Queste appartenevano ordinariamente alle ville vicine, ma spesso v'erano pure persone distinte

e i mercanti provenienti attraverso Pontebba dalla Germania, perché per Pordenone passava la corriera che veniva da Vienna ».

Con l'andar del tempo s'incominciò a costruire qualche barca e nel 1744 si eresse un apposito *squero* nei pressi della Dogana (21) e vicino alla Brentella, dove a quell'epoca faceva scalo il naviglio del traghetto.

Per l'interramento causato dai materiali depositati dal fiume, l'antico porto presso le mura era nel secolo XVIII quasi inadoperabile, o per lo meno il maggior traffico si svolgeva alla dogana dove, sia per il caricamento della legna defluita lungo la brentella, sia perché la darsena con lo squero offrivano un approdo più comodo che non presso il ponte della « porta friulana », o « di sotto ». Bisogna anche tener presente che prima dei lavori del tronco ferroviario, l'alveo del Noncello variava spesso e lo deduciamo da quanto riferito circa la cessione dell'isola del Noncello data a perpetuo livello ai Basilio purché facessero dei lavori di arginatura. Del resto anche nel 1549 s'era verificato il medesimo interramento e s'era provveduto (22) *(fig. 5)*.

La Dogana, o dogana vecchia, il cui nome è ancora usato, si trovava nei pressi del Borgo S. Gregorio, o delle barche, poco fuori di Pordenone, appena oltrepassato il santuario della Madonna delle Grazie. Ai piedi della modesta altura che dolcemente scendeva al fiume, c'era — oggi ogni traccia è scomparsa — una banchina d'approdo per il carico delle legna da ardere (faghere), delle merci varie e l'imbarco dei passeggeri, uno spiazzo per i carri e le carrozze (si ricordi che questa via usava anche il Provveditore-capitano quando arrivava con la sua famiglia e la roba da Venezia, o partiva da Pordenone alla fine del suo reggimento), un palazzotto-ufficio per i doganieri e l'osteria del borgo delle barche.

La chiesetta di S. Gregorio sorgeva appunto su questa modesta altura e dominava il corso del Noncello, dipendeva dalla Comunità, aveva un suo cappellano ed era circondata dal piccolo cimitero per i morti della borgata. La sua esistenza pare confermata già nel Cinquecento, ma forse risaliva ancora a prima. Nel 1760 figurava oratorio privato e i conti Cattaneo divenuti in possesso per patronato, la cedettero nel 1926 alle famiglie della borgata. Venne quindi restaurata fra il 1955-57 e decorosamente tinteggiata dagli allievi del prof. Donadon. La prima messa della riconsacrata chiesa venne celebrata il 12 marzo 1957, festa di S. Gregorio papa e quella solenne la successiva domenica 17 marzo.

Col declinare della potenza veneta decadde pure il suo commercio. Senza parlare di quello d'oltremare, che era già passato interamente in mano altrui dopo essersi aperto nuove vie d'espansione verso il Nuovo Mondo, anche quello col suo territorio subalpino decadde e perciò il traffico dei vari traghetti diminuì enormemente. All'attivo movimento subentrò la stasi e l'abbandono, i canali s'interrarono, le regole del traghetto vennero trascurate: s'appressava la fine.

Nel 1803 infatti, pochi anni dopo la caduta della Repubblica di S. Marco, e durante la breve dominazione austriaca seguita alla pace di Luneville, la *Corporazione dei marinai di Pordenone,* che viveva da cento e due anni, *si sciolse* mentre ne reggeva le sorti Vincenzo Calligaro, ultimo Gastaldo. Con la cessazione del traghetto, e andata ogni cosa in rovina, tutto il traffico si spostò sulla *nuova strada napoleonica* (Pontebbana) che

portava direttamente ad Udine. Nel 1855 poi la ferrovia doveva congiungere Pordenone alle altre città e far dimenticare ben presto anche il ricordo dei postiglioni, delle diligenze, dei traghetti e di alcune ville signorili essitenti lungo il percorso del Meduna e del Noncello.

Dopo la prima guerra mondiale si parlò nuovamente della funzione

5. - **Nel secolo XVIII le barche arrivavano ancora al vecchio scalo del Noncello presso**

del porto noncellano e si fecero anche lavori di dragaggio con una spesa di due milioni di lire (pari al costo attuale di 275 milioni), ma le opere intraprese vennero poi sospese e le acque del Noncello continuarono a scorrere chiare e lente senza dar segno di risveglio.

È ben vero che un primo nuovo nucleo di case diede maggior vita

il ponte della « porta del Friul » e ivi scaricavano le merci destinate all'entroterra veneto.

al Borgo S. Gregorio, ma solo nel secondo dopoguerra coraggiose e nuovissime iniziative lo trasformeranno in zona residenziale cittadina.

Ora, fatte alcune indispensabili arginature per evitare rovinose *montane,* si riparla della navigazione nelle sue tranquille acque essendo la larghezza media della Livenza di 20 e quella del Meduna di 15 metri e i fondali, nonostante il lungo periodo di abbandono, si presentano in relative buone condizioni così da richiedere solo minime spese per il loro ripristino onde sulle loro acque siano ammesse chiatte del tonnellaggio previsto dalla graduatoria del M.E.C.

Ci auguriamo perciò che anche l'industriosa Pordenone abbia ad avere essa pure il suo piccolo scalo fluviale: *Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit!*

ANDREA BENEDETTI

NOTE

(1) I primi XX capitoli furono pubblicati, senza commento, in occasione delle nozze Mazzucotelli-Etro dal conte Pietro di Montereale Mantica, Pordenone; tip. Gatti, 1888. Il volumetto contenente la Matricola misura cm. 25,5×18 è in marrocchino marrone con quattro borchie in ottone sul piatto anteriore e quattro su quello posteriore. Ringrazio vivamente la proprietaria, contessina Elena di Montereale Mantica, che gentilmente mi ha permesso la consultazione.

(2) G. VALENTINELLI, *Diplomatarium Portusnaonense,* n. 6 e G. BIANCHI, *Documenta hist. for.*

(3) *Liber Communis,* detto anche *Plegiorum ecc. Regesti* di RICCARDO PREDELLI » in « Archivio Veneto », Venezia, 1872, p. 24, n. 3 e p. 86, n. 330.

(4) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 8.

(5) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 18.

(6) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 89.

(7) A. BENEDETTI, *Breve storia di Pordenone,* 1956, illustrazione a pag. 35.

(8) La Brentella era un canale d'acqua di circa 26 chilometri, per mezzo del quale venivano trasportate economicamente, per defluizione, le legna da ardere dal piede dei monti al Noncello e quivi caricate alla volta di Venezia, o destinate alle locali fornici di calce e laterizi. Fu costruita nel 1486 essendo prefetto Gab. Grad(onic)o. Un'iscrizione ricordava l'imponente opera: *Captive hoc trahitur Celina cornu / et fessa in fluvium cadit Naonem / Fomenta Venetis datura flammis / Praef. Gab. Grad.o / MXIIIID /.* Questi versi, secondo A. Palladio (cfr. *Biblioteca degli scrittori vicentini di Angiolgabriele di S. Maria* (= Calvi), vol. III, p. 70) sono del

Cimbriaco. Nel 1640 Zuanne Correr la faceva rivestire di ciottolato (cfr. V. CANDIANI, *Pordenone - Ricordi cronistorici,* Pordenone, tip. Gatti, 1902, p. 341).

(9) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 88.

(10) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 135.

(11) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 232 e 325.

(12) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n 376 e 377.

(13) *Statuti Pordenonesi,* pag. 327.

(14) A. BENEDETTI, *La camera salaria a Pordenone,* su « Il Noncello », n. 23, 1964, p. 172.

(15) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 259.

(16) G. VALENTINELLI, *op. cit.,* n. 336.

(17) A. BENEDETTI, *Storia di Pordenone,* 1964, p. 122-23.

(18) 2 giugno 1522, Pordenone. - *In Christi nomine Amen, Anno ab eiusdem nativitate Millesimo quingentesimo vigesimo Secundo, Indictione X, Die Lune Secundo mensis Junij. In Portunaonis, sub porticu domus D(omini) Pamphili Pratthei e regione logie co(mmun)is. Presentibus No(bile) D(omi)no Jo(anne) Daniele prattheo, D(omi)no Jo(anne) Francisco Pontano, et m(agist)ro bartholomeo Ferariense cerdone omnibus d(e) Portunaonis testibus Et alijs ad infrasc(rip)ta Vocatis, rogatis, et habitis. - Ibique cum hodie in Sp(ectabile) Consilio Terrae Portusnaonis Deliberatum fuerit et Conclusum insulam in aqua Naucelli in inferiori parte pontis quae est communis Portusnaon(is), et quae fuit hactenus ad simplicem affictum detenta ab infrasc(rip)tis Fratribus Baxileis dari et tradi in livellum perpetuum, seu emphiteosim Ex(cellen)ti Artium medicinae Doc(tori) D(omi)no Antonio Baxilio, et Fratribus pro L. 3, et pari uno pullor(um) annuatim solvendis d(i)c(t)o comuni... (omissis)... insulam unam ipsius S(ectabilis) Co(mun)itatis natam in fiumine Naucelli desuptus ponte(m) in parte Fluminis versus pratum et terrenu(m) ipsorum Fratrum basileor(um)... (omissis). Ego Bartolomeus Saunius filius D. Julij d(e) portunaon(e) pu(bli)cus Imp(eria)lis notarius... (etc. omissis).* (Archivio dei conti di Montereale Mantica di Pordenone).

(19) I Provveditori di Comun, oltre alla cura degli edifici pubblici, ebbero successivamente anche la sopraintendenza alle poste e corriere dello Stato, alle fraglie, al collegio dei medici e chirurghi, alle scuole e confraternite delle arti, al giuoco del lotto ed infine al conferimento della cittadinanza ai forestieri.

(20) Su « Il Noncello », n. 16, 1961, pag. 61.

(21) *Commentari urbani* di G. B. POMO su « Il Noncello », n. 14, 1960, pag. 54.

(22) In quest'anno il Consiglio di Pordenone deliberava di far eseguire i lavori necessari « per drizzare il fiume Noncello affinché le barche possano venire fino al ponte di pietra ».

Nella pagina seguente: **6. - Particolare de « Lo Stato Veneto Da Terra diviso nelle sue Provincie Di nuova Proiezione - Venezia 1782 Presso Antonio Zatta Con Privilegio dell'Ecc(ellentissi)mo Senato », carta nella quale appare evidente l'idrografia del Friuli Occidentale e in modo particolare la via d'acqua Noncello - Meduna - Livenza con i traghetti di Pordenon, Porto Bufolé, Meduna e Motta.** *(Foto Antonini)*

MATRICOLA DEL

Traghetto di Pordenon
Segregato
Dall'altro traghetto di Porto Buf=
folè l'Anno 1701. Adi 24 setem=
bre sotto la Prottetione di
San Nicolò

In Tempo
Di Dño Andrea Andreuci
Gastaldo Grande

A Laude dell'Omnipotente Iddio, Padre, Figliolo, Spirito Santo, et del Glorioso Prottetor Nostro San Nicolò. Nell'anno della nostra Salute Mille, Settecento, e uno, adì Sedici Decembre, Fù doppo la divisione de Traghetti fatto la presente Matricola delle regole et ordini da osservarsi per il nostro buon governo, e prima.

Seguì l'Anno 1694, 13 Febraro l'erettione del Traghetto di Pordenon, Porto Buffolé, e Motta di 24 Libertà, et una per il Pio Ospital della Pietà; Accresciute poi al n.° di 30 con l'aggionta della Meduna; et hora con Decreto dell'Ecc(ellentissi)mo Senato 24 Settembre 1701. resta diviso esso Traghetto in due Traghetti giusto alla Terminatione del Collegio Ecc(ellentissi)mo della Militia da Mar 3 Ottobre 1701 alla quale s'abbia relatione.

Decreto dell'Ecc.mo Senato col quale concede facoltà al Mag(istra)to Ecc.mo della Militia da Mar di dividere le barche in due Traghetti.

1701, 24 Settembre in Pregadi

Confermando li Presidenti della Militia da Mar per essaudibile l'istanza de Barcaroli del Traghetto di Pordenon, Porto Buffolé, e Motta, quali implorano la permissione di segregare in due Traghetti le loro Barche. Sij rimesso alla prudenza del Mag(istra)to di formar quella Terminatione che stimerà propria, con mira, che resti proportionato alle facende di cadauno d'essi Traghetti il ripparto delle Barche, e che proceda la divisione col meglior ordine, come conviene ai riguardi, del Pubblico e del privato interesse.

Gio: Francesco Giacomazzi
Nodaro Ducal

Terminatione del Mag(istra)to Ecc.mo della Militia da Mar in essecutione del Decreto dell'Ecc.mo Senato, che divide con buon ordine le Barche in due Traghetti.

Adi 3 Ottobre 1701.

Dovendo gl'Ill(ustrissi)mi et Ecc.mi Sig.ri Pressidenti al Collegio della Militia da Mar infrascritti in pronta essecutione del Decreto dell'Ecc.mo Senato li 24 Settembre caduto, Segregare in due Traghetti le Barche che navigano per Pordenon, Porto Buffolé, Motta, e Miduna, con Mira che resti proportionata alle facende di cadaun di essi il riparto delle Barche medesime.
Havuto però da S.S. E.E. sotto l'occhio il dissegno de Canali per quali si estende la stessa Navigatione, e fatto riflesso al numero delle libertà, e Barche che di presente Navigano, et alle carte da essi Barcaroli sottoscritte, da quali apparisce che quatordici di loro ch'appunto sono la metta di tutti quelli che presentemente s'impiegano in detti Traghetti, si sono scielta la Navigatione per Porto Buffolé, e gl' altri quatordici quella per Pordenon, senza alteratione immaginabile degl'altri affitti; hanno per ciò S.S. E.E. essecutivamente al Soprariferito Decreto terminato, che il detto Traghetto di Pordenon, Porto Buffolé, Motta, e Meduna resti diviso in due, in modo che quindici delle trenta libertà de quali era composto, s'intendano da qui inanzi stabilite ad'esser navigate per Pordenone, e le altre quindici per Porto Buffolé, con questo però, che tutte le robbe, persone, e mercantie che s'attrovassero da caricarsi sovra tutta la fiumera da Caorle, sin sotto li cargadori di Trameaque e cosi tutto ciò che s'attrovasse alla Motta, e Meduna, sia comune ad'ambi essi Traghetti, in modo che tanto le Barche dell'uno, quanto quelle dell'altro possino fare li noli, cosi di persone come di robbe che sovra detta fiumera li capitassero. Quanto sia poi alli Cargadori di Trameaque debba quella dalla parte del Trivisano con il restante del fiume, e Territorio di Porto, andando all'insù essere di ragione particolare di quel Traghetto, et il Cargador di Pordenon dalla parte del Friuli, con il restante, del fiume pur all'insù essere del Traghetto di Pordenone, risservandosi in oltre S.S. E.E. stabilire quel più che l'esperienza facesse conoscer di maggior publico, e privato vantaggio. E perche oltre le trenta libertà sopradette vé nè una di ragione del pio Ospitale della Pietà, e nel numero delle trenta sudette ne sono sei di vendute á diversi particolari; Hanno però S.S. E.E. comandato che all'interveniente dell'Ospitale ed'alli Possessori delle stesse libertà, sia oltre il dar notitia della presente Intimatione, che in termine di giorni otto debbano dichiarire sopra qual de due Traghetti intendono dover Navigare le loro libertà, e ciò per togliere li scontenti che potessero nascer; ordinando cosi doversi da chi s'aspetta esseguire.

Carlo Contarini Proc(urato)r pressid(ent)e
Vettor Corer Proc(urato)r pressid(ent)e

Capitoli posti, et presi nel Nostro Capitolo da esser osservati per la buona direttione del n(ost)ro Traghetto

Adi 12 Novembre 1701 In Pordenon

Congregata la Fraglia del Traghetto di Pordenon in questa Terra per stabilir tra loro gl'ordini, e regole per la buona direttione di esso Traghetto, hanno proposto li seguenti Capitoli, da esser quelli ratificati dall'Illmi et Eccmi Sig.ri Proved(ito)ri di Comun.

Capitolo Primo.

Che sia ogni anno solenizato da tutta la Fraglia il giorno di S. Nicolò n(ost)ro Prottetore, con far celebrar, o cantar una messa quì in Pordenon, et una in Venetia all'altar di detto Santo, alla quale sia obligati tutti della nostra fraglia che qui, et à Venetia si troveranno sotto pena di lire due per cadauno applicati alla n(ost)ra Fraglia, mentre non avesse legittimo impedimento da esser riconosciuto dalli Sindici nostri.

Capitolo Secondo.

Che sia fatto un Gastaldo in Venetia qual abbia ad havere la n(ost)ra prottetione col tener che non si pregiudichi uno con l'altro, ne meno le barche forestiere né inferisca alcun danno, per il cui effetto potrà comparire al Mag(istra)to Ecc.mo de Signori Proved(ito)ri di Comun ad usar delle n(ost)re raggioni, al qual Gastaldo resti assegnato per suo honorario Ducati vinti all'Anno.

Capitolo Terzo.

La Carica di Gastaldo quì à Pordenon sia fatta un mese per cadauno di noi Fra(te)lli qui abitanti, e quelli che non abitassero sia obligati far fare il suo mese da un sostituto con la stessa auttorità come se fosse il principale, da esser estratti a sorte il giorno del Capitolo General, e mancando alcuno di farlo caschi in pena di lire dieci applicati alla Fraglia.

Capitolo Quarto.

Che sia fatto due Compagni, e due Sindici quali abbia incombenza di assister alli n(ost)ri Gastaldi in quello occoresse, e di farsi render conto ogni Anno di quanto haverà scosso, e speso, dovendo però far riveder li loro conti, et amministratione de anno, in anno dal revisor del Mag(istra)to con la solita ratificatione giusto alle Leggi.

Capitolo Quinto.

Che si debba ridur il Capitolo General di questa Fraglia quì in Pordenon le Feste di Pasqua di Resuretione il quale non s'intendi mai ridotto se non v'interveniranno due terzi delli P(at)roni delle libertà affittate in pena á chi non interveniranno di Lire sei, e soldi quatro applicati alla n(ost)ra Fraglia, e sempre con la solita permissione dell'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Proved(ito)ri di Comun n(ost)ri Superiori, ne possa entrare in d(ett)o Capitolo, se non quelli che haveranno libertà in suo nome, overo de suoi Figlioli mentre il Padre havesse legitimo impedimento.

Capitolo Sesto.

Quando si svoderà la volta qui in Pordenon, e cosi in Venetia, sia obligata la prima Barcha andarvi sotto mentre si svoda, quale abbia à caricar tutto quello li veniranno per il spacio di giorni otto che doverà principiare qui à Pordenon il Sabato, et à Venetia, il Martedì, spirati li quali giorni otto doverà subito partire abbia Nollo, ó non abbia nollo, in poca, ó in molta quantità, e mancando di partire, o levando alcuna cosa doppo essi giorni otto, cada in pena di Lire cinquanta applicati la Mettà al'Ill.mo Rettore, é l'altra mettà alla Fraglia, e se falerà in Venetia la mettà ad arbitrio dell'Illmi, et Ecc.mi Sig.ri Proveditori di Comun, et l'altra Mettà alla Fraglia.

Capitolo Settimo.

Se alcuno volesse Barca a Posta debba esserli datta dal Gastaldo dove sarà ricercata, e questa per lire novantatré, dovendo servir per la roba di un solo, e crescendo la roba l'importare delle lire novantatré à Tariffa debba intendersi del sopra più con il P(at)ron di Barca che la doverà condurre, e se per caso non si trovasse chi volesse andar barca à Posta, sia dal Gastaldo con la presenza delli P(at)roni ch'ivi s'attrovasse imbossolate quelle barche che si attrovasse alla riva dove sarà ricercata, ecettuata quella della volta, e la prima sarà estratta

sia obbligata andar Barca à posta, e ricusando caschi in pena di lire quaranta applicati all'Illmo Rettore, e succedendo in Venetia sia la pena ad arbitrio delll'Illmi et Ecc.mi Sig.ri Proveditori di Comun.

Capitolo Ottavo.

Che sia prohib(i)to à qualunque de n(ost)ri Fra(te)lli il poter far nollo alla minuta, se non quando li toccerà la sua volta, tanto qui à Pordenon, quanto in Venetia, dovendo al suo arivo darsi in nota alli Gastaldi, quali doverà tenir distinta nota sopra un Libro à ciò deputato, sotto pena à chi contrafarà di lire cinquanta applicati la Mettà all'Illmo Rettore et l'altra Mettà alla Fraglia, e se falerà in Venetia la mettà sia ad'arbitrio dell'Illmi et Ecc.mi Sig.ri Proveditori di Comun, e l'altra mettà alla Fraglia.

Capitolo Nono.

Che niuno dei n(ost)ri Fra(te)lli non possa inchiettar Nolli per condur á Venetia, ó fuori, ne trattener indietro nolli di alcuna sorte, né andar da mercanti, né scriver lettere, né alterar, ó sminuir il peso delle robe, che dovesse condurre, mà star debba in conformità della Tariffa del Mag(istra)to Ecc.mo de sig.ri Proveditori di Comun in pena di lire cinquanta applicati all'Illmo Rettore, e sé falerà in Venetia ad'arbitrio dell'Illmi, et Ecc.mi sig.ri Proveditori di Comun.

Capitolo Decimo.

Se alcuno dei n(ost)ri Fra(te)lli volesse caricar per suo conto, possi farlo senza pregiudicio della sua volta, mentre nell'andare, ó nel ritorno non caricasse niente á nollo, mà caricando alcuna cosa perda la sua volta, et andar debba ultima barca.

Capitolo Undecimo.

Se alcuna delle n(ost)re barche facesse nollo per altro Paese al suo ritorno abbia la sua volta, dietro la barca che al suo partire lasciò dietro lui, eccettuato se la barca che era doppo di lui havesse principiato à caricare, má andando in Livenza s'intenda persa la volta, et andare debba ultima Barcha.

Capitolo Duodecimo.

Che tutte le n(ost)re Barche, e Burchi che partirà di Pordenon per Venetia, quella che prima arriverà fuori della Cava, quella s'intenda prima di Volta, e quelle che partirà di Venetia, quella che prima ariverà in Bragazane, quella s'intenda prima di volta.

Capitolo Decimo Terzo.

Che ogni barca della n(ost)ra Fraglia che caricherà di volta, ó a posta, ó per sé stesso qui à Pordenon, debba contar in mano del n(ost)ro Gastaldo lire due per li bisogni della n(ost)ra Fraglia qui in Venetia, e quelli che caricaranno á Pordenon debba contar in mano di quel Gastaldo lire una, e soldi quatro, e non pagando non possi haver volta, se non haverà pagato.

Capitolo Decimo Quarto.

Capitando in Livenza Burchi, ó Barche che non sia della n(ost)ra Fraglia, per caricar ó discaricar mercantie, vino, legne, sali ó altra qual si sia roba per mercanti, ó per se stessi, mentre però sia roba di un solo P(at)ron, non intendendosi mai permesso ad alcuno il poter caricar á nollo roba de particolari per uso di Casade quale s'intenda solo delle Barche del Traghetto n(ost)ro), siano obligati pagare lire due di Gastaldia in mano de n(ost)ri Gastaldi quali siano riservati per li bisogni della n(ost)ra) Fraglia.

Capitolo Decimo Quinto.

Se il n(ost)ro Ser.mo Pren(ci)pe volesse Barcha, ó Barche per condur altrove soldati, o altre municioni, siano tutti quelli che sono, e saranno nella n(ost)ra Fraglia obligati á corrispondere á quello andasse lire due per cadauno, e di più abbia detta Barca ad esser prima di volta al suo ritorno, ne possi alcuno haver volta sé non haverà pagato le sudette lire due.

Capitolo Decimo Sesto.

Che le Feste di Pasqua di Resuretione, e delle Pentecoste sia permesso alla barca, che doverebbe partire il Martedì, di poter caricare anco il Mercoledì subito susseguente, ed'alle Feste del Santissimo Natale cadendo nelli giorni di partenza sia praticato il simile.

Capitolo Decimo Settimo.

Se mai si attrovasse, che alcuno de quelli del Traghetto di Porto Buffolé caricasse, ó discaricasse robbe di alcuna sorte sotto il Territorio di Pordenon á noi soli assegnato caschi in pena di lire cinquanta applicati all'Illmo Rettore, et essendo trovato contrafaciente in Venetia sia la pena ad'arbitrio dell'Illmi, et Eccmi sig.ri Proveditori di Comun.

Capitolo Decimo Ottavo.

Se per caso succedesse che al Traghetto qui di Pordenon non vi fosse Barche, e vi fosse robba da caricare possi il Gastaldo pigliarne una di quelle del Traghetto di Porto Buffolé, e non di Foreste, e cosi succedendo in Venetia possa quel Gastaldo valersi di una di quelle di Porto Buffolé sudette, cioè per li giorni, e carico stabilito nella n(ostr)ra Fraglia.

Capitolo Decimo Nono.

Che la Barca de passegeri sia Navigata un Mese per cadauno di noi Fra(te)lli estratti á sorte il giorno del Capitolo Generale il quale doverà levare quello li vien permesso nel foglio stampato, e contrafacendo caschi in pena di lire cinquanta all'Illmo Rettore, e sé contrafarà in Venetia la pena sia in arbitrio dell'Illmi et Ecc.mi sig.ri Provveditori di Comun.

Adi 23 Novembre 1701.

L'Illmi, et Ecc.mi Sig.ri Proveditori di Comun, viduti li sopradetti Capitoli, hanno li medesimi laudati, approvati, et rattificati come stanno, e giacciono.

Zuanne Zane Provedittor de Comun
Nicolò Cornaro Proved.r di Comun
Piero Maria Contarini Proved.r di Comun

Giulio Boneri Nod.

Il Ser.mo Pren(ci)pe
Fá Saper.

Et d'ordine de gl'Illmi, et Ecc.mi sig.ri Pressidenti al Collegio della Militia da Mar

Che essendo di tanto avanzata la pessima introdutione di numerosa quantità de barcarioli Malviventi, che contro la Giustitia, e le Leggi facendosi lecito Navigare nelli Fiumi della Livenza, Meduna, Lonciel, Montegan, e Fagnigola, Canali tutti assegnati alli Traghetti di Pordenon, Porto Buffolé, Motta, e Miduna, levano alli barcarioli delli Traghetti medesimi, che con libertà ricevute ad Affitto dal presente Ecc.mo Mag(istra)to Navigano sopra li stessi Canali, li Nolli che à loro sono dovuti, per gl'affitti, e ınnaffittate le libertà del Traghetto medesimo. Resoluti p(er) tanto loro Ecc.e di toglier al Publico questo grave discapito, e di preservare á gl'affettuali stessi l'intiero godim(en)to delle medesime libertá.-

Resta espressam.te prohibito á qualunque persona, niuna eccettuata, che non sia del Traghetto medesimo, il Navigar sopra alcuno, de detti Fiumi con qual si voglia sorte di Barca, ó altro legno, ricevendo, ó levando verun Nollo, cosi di persone, come di robbe, in poca, ó molta quantità, tanto da questa Città per cadaun delli detti luochi, quanto da detti luochi per questa Città, á danno delli detti Traghetti. In pena á cadauno contrafaciente di perdita della barca che doverà esser irremissibilm.te abbruggiata, di star mesi sei in prigione all'oscuro, oltre altre afflitive e pecuniarie ad'Arbitrio della Giustizia. Potendo le barche stesse esser fermate, e li barcarioli retenti da cadaun Capitanio, Officiale, Capo di Guardia, tanto nelli Fiumi sudetti, quanto in questa Città. Per la qual Retentione conseguiranno gl'Offitiali stessi ducati cinquanta delli beni del Reo, quale non potrà uscir di prigione se non saranno stati esborsati.

Et perchè resti maggiorm.te essequita questa Publica rissoluta volontà, resta in'oltre espressam.te prohibito alli Custodi delle Pallade il lasciar passar con qual si voglia sorte di carico alcuna barca che non fosse del Traghetto medesimo, quali á differenza delle altre doveranno havere un boletino in stampa che le distinguano dalle contrafacienti. In pena alli stessi Palatieri che negligessero l'essecution del p(rese)nte di ducati cinquanta da esserli irremissibilm.te levata, et applicata al deposito de Galeotti; Restandoli all'incontro ogni volta che fermassero alcuna delle dette barche contrafacienti, e ne portassero la Relatione in alcuna delle Cancellarie di Pordenon, ó Porto Buffolé assegnati ducati cinquanta delli beni di quello havrà trasgredito.

Contro li Rei pure si riceveranno Denoncie Secrete, e si divenirà

alle più rigorose formationi de Processi, perchè sia una volta levato questo Publico, e privato rilevante pregiudizio. Dovendo il p(rese)nte esser stampato, publicato, et affisso tanto in questa Città, quanto in qualunque altro luoco ove occoresse.

Datta dal Collegio della Militia da Mar il primo Decembre 1701

Carlo Contarini Proc.r Pressidente
Benetto Pisani Pressid.e

Adi 5 Xbre 1701 Publicato sopra le Scale di S. Marco, é di Rialto

Adi 10 Aprile 1703 In Pordenon

Parte presa nel Capitolo G(e)n(e)ral(e) di questo giorno con permissione del Mag(istra)to Ecc.mo delli Proveditori di Comun, e ratificate li 24 sudetto.

Capitolo Vigesimo.

Che chi p(er) l'avenire vorrà barca à posta qui à Pordenon, overo in Venetia debba ricercarla al Gastaldo giusto al Capitolo Settimo dal quale li dovrà esser datta la seconda barca, e non volendo, ò non potendo andar quella vada la suseguente e cosi di mano, in mano p(er) ordine a segno ch'anco le barche à posta vadi p(er) volta, e se p(er) caso non s'attrovassero chi volesse andare, sijno imbosolati giusto il Cap.o Settimo, al quale s'abbia relatione in tutte le sue parti.

Capitolo Vigesimo Primo.

Che sia fatto un Gastaldo quì a Pordenon fuori della n(ost)ra Fragia, il quale habbia ad'haver la n(ost)ra Prottetione, e far tutto quello occorresse p(er) la nostra fragia e debba riscuoter le Gastaldie dalle n(ost)re Barche, ed alle barche foreste che capiteranno qui à Pordenon, qual Gastaldo abbia di salario L 70, diciamo lire settanta all'anno, e sia ribalottato, ogni anno.

Capitolo Vigesimo Secondo

Che venendo ricercata barca p(er) andar alle fiere della Motta si debba andar p(er) volta giusto il Capitolo delle barche á posta, e quelle ch'anderanno à dette fiere non perda volta.

Capitolo Vigesimo Terzo

Che il mese che toccherà a sorte ad'ogn'uno de n(ost)ri Fra(te)lli per navigar la barcha de passegeri, ogn'uno debba farlo p(er) suo conto, e non venderlo ad'altri, in pena se s'attrovasse ch'alcuno lo vendesse di L 50, diciamo lire cinquanta applicati all'Illmo Rettore, et in Venetia ad'Arbitrio di S.S.E.E.

Capitolo Vigesimo Quarto.

Che per l'avenire chi di noi Fra(te)lli caricherà di faghere non perda volta, mà al suo ritorno abbia la sua volta ch'ivi havesse lasciato.

Adi 24 Aprile 1703 In Venetia

Gl'Illmi et Eccmi sig.ri Prov.ri di Comun viduti li sudetti Capitoli hanno quelli laudato, approv(at)o, e rattificato come sta, e giace.

Gio: Batta Grimani Prov.r di Comun

Giulio Boneri Nod(ar)o

Adi 25 Marzo 1704 In Pordenon.

Parte prese nel Capitolo General di questo giorno con permissione del Mag(istra)to Ecc.mo de SS.ri Prov.ri di Comun ratificate li 4 Ap(ri)le susseguente.

Capitolo Vigesimo Quinto.

Vedendosi che la barca de passegeri carica di quello che non li è per-

messo nel foglio stampato con danno della barca della volta, che molte volte li convien partire con poco carico, e volendo á ciò provedere, manda parte li Sindici, e compagni di detta Fraglia che spirato il nolo presente nesuno ardisca di contrafare á quanto fù preso, et ratificato giusto la maregola messa fuori, in pena contrafacendo di L 50 applicati qui fuori all'Illmo Rettore et in Venetia ad'Arbitrio degli Illmi et Ecc.mi S.ri Prov.ri di Comun.

Capitolo Vigesimo Sesto.

Che le barche che caricano di Sal non possa ne deva levare altre mercantie di sorte nessuna, benche fosse dello stesso P(at)ron del Sale, ne d'altri, in pena di L 50 applicate come sopra.

Capitolo Vigesimo Septimo.

Che nessuno non possi levare Mercantie, ne entratte de particolari per meno di quello sono descritto in Tariffa, con danno così grande di tutti noi Fra(te)lli in pena di L 50 applicati ad'arbitrio della Giustitia.

Capitolo Vigesimo Ottavo.

Chi caricarà per l'avvenire per sé, ó per altri, grassa, non perda volta.

Capitolo Vigesimo Nono.

Se per acidente restasse qualcheduno di noi Fra(te)lli senza barca, possa per mesi tre valersi d'una barca del Traghetto per far li viaggi che li toccasse, nel qual tempo dovrà provedersi, spirati li quali non li sia datto più volta.

Capitolo XXX

Che nessuno non possi tior barca á posta in Ven(eti)a per venir à caricar qui fuori in pregiudicio degli altri, ma dove vorranno caricare debba ricercar la barca al Gastaldo giusto al Cap(itol)o settimo, in pena di L 50 applicati come sopra.

Capitolo XXXI

Venendo ricercata barca per andar alle fiere della Motta, debba andare la seconda, e non volendo, o non potendo andar la seconda, vadi la terza, ma sompre con la sua barca, e non d'altri.

Capitolo XXXII

Che le Feste di Pasqua di Ressuretione, le barche che si ritroveranno di volta, debba star giorni quindici non havendo carico, et dalle Feste del Santiss(i)mo Natale lo stesso. Dalle Pentecoste poi debba partire come il solito.

Adì 4 Ap(ri)le 1704 In Vene(ti)a

Gl'Illmi, et Eccmi Si.ri Prov.ri di Comun veduto l'oltrascritto Capitolo, hanno il med(esi)mo laudato, approbato, et ratificato come stà e giace.

Pietro Gerolimo Capello Prov.r di Comun

Giulio Boneri Nod(ar)o

14 Ap(ri)le 1705

Capitolo XXXIII

A' maggior dichiaratione de parte poste ne capitoli passati, sia dichiarito con il pre(sen)te capitolo che dovrà esser posto in Maregola per la sua pontual osservatione.

Che chi di noi Fra(te)lli per l'avvenire caricherà di Sale, e Regim.ti debba perdere la volta essendo Nollo maggiore del stabilito della Tariffa.

Adi 27 Ap(ri)le 1705

Fù ratificato dalli Illmi, et Ecc.mi S.ri Prov.ri di Comun.

Adi 26 Aprille 1707

Capitolo XXXIIII

Per divertir le contese che potessero insorgere tra li fratelli della nostra fragia é stabelir il bon ordine delle volte melgio dichiarando et Agiongendo Alli capitoli della nostra matricola.

Va parte che manda li siniti è compagni del nostro trageto che per il dicetero le barche del nostro tragetto si in questo locho come nella dominante sotto qualunque color ò pretesto niuno ecetuato star non debba sotto la volta che giorni otto è non piu soliti Alla volta et in caso non avese nolo possi refudar la volta et Andar dietro à tutte le barche che ivi si trovera come Ancho a quele che fusero in detto giorno fuori della cava (= Cavazuccherina) è dentro alli castelli e similmente per quelli che andasero a pordenon e fusero in bragazane in detto giorno.

Capitolo XXXIIIII

In caso non vi fusero barche che andasero sotto la volta spirati detti giorni otto possi la barcha che si ritrovasē sotto la volta starvi sino vi capiterà una ò più barche le quali siano in libertà di andarvi sotto la volta per li restanti giorni otto e non più et in caso non vi fose alcuno che volesse andar sotto detti restanti giorni otto possi la sudeta barcha starvi il rimanente di detti giorni otto.

Capitolo XXXVI

Che chi farà nolo di volta nella dominante non posi caricar sali ma chi vorà charicarli debba far nolo a posta solamente de sali è non possi levar cadauna sorte de altri effetti.

Capitolo XXXVII

Che le barche che partirà per la dominante parte delle quali vano per mare e parte dentro via quelle che venira di mare e che entrerano dentro alli casteli avanti di quelle che usirano della cava siano in tal caso prime di volta.

Capitolo XXXVIII

Che tanto il gastaldo di venetia quanto quello di questo locho in caso alguno de nostri fratelli contravenise alli ordeni sopra detti e della nostra matricola ponerli debba pena alli contrafacenti di ordine del magistrato e eccelentisimo de signori proveditori di comun de ducati dieci da esserli levata da se la meta à dalbitrio delle medesime el altra metta alla fragia nostra oltre resarcire il danifichato del dano e spese e debba il nostro gastaldo di venetia conparire per la nostra fragia al detto ecc.mo magistrato e farli levar la pena sopra detta alli contrafatori.

Gio Alvise Mocenigo Providitor di comun

Adi 13 maggio 1707 fu ratificato

Adi 2 Aprille 1709.

Capitolo Trigesimo Nono.

Accio tutti restino serviti è li nolli non vadino per altre parti, à dano di tutti noi confrateli sia Agionto alla stampa 1704: 7 Agosto che quelli puo caricar la barcha de pasegieri che possi anco caricare oltre le robbe decrite in detta stampa le casse ovi, ceste onto sotil è casse sei formagio Asino à suoi tempi accio per la longheza del viagio non vadino di malle.

Adi 20 Aprille 1710.

Capitolo Quaranta.

Amagior dichiaratione del capitolo 23 della nostra maregola per oviar alli abusi e disordeni introdoti nel nostro tragheto da quelli che naviga la barca de spasegieri.

Vada parte che di cetero nesuno di noi fratelli à qualli tocara navigar la barcha de Pasegieri estrati à sorte non possa sotto qualunque color ò protesto vender detto mese ad' altri ma debba farlo per suo conto sotto pena à chi lo vendesse et à chi lo comprasse de ducati vinti cinque per cadauno aplicati all'Ill. Retore è se sarà liquidato in Venetia ad Arbritrio dell'Ill:mi et Ecc:mi Sig:ri Proved:ri di comun.

Capitolo Quaranta Uno.

Resti anco regolato il Capitolo 39 che possi caricar la barcha de pasegieri tutto l'onto sotil che li venise è casse sei formagio asino a suoi tempi con obligo pero di corisponder L 1: 10 per cassa al Patron che sara di volta è caricando più di sei casse cada in pena de L 30 aplicati come nelli altri capitoli.

Capitolo Quaranta Doi.

Restando levato è proibito a detta barca de pasegieri di poter caricar casse di ovi è cesti di ovi, ma devino esser caricati sopra la barca della Volta, è contrafacendo cadi in pena di L 30 aplicati come nelli altri capitoli

(43) (1)

Labuso introdotto, che le Barche, che carica di volta tanto, qui in Pordenon quanto in Venetia doppo caricato di volta invece di partire giusto il Capitolo 6 vanno à caricare, qui à Pordenon di faghere, et in Venetia di grassa cosa che ritarda il viaggio con danno de mercanti, che attende le sue mercantie, che cãggiona, che vanno per altre parte, onde meglio dichiarando il sudetto capitolo 6 vada parte, che manda li sineci, e compagni

(44)

Che per l'avenire, chi caricherà di volta tanto qui à Pordenon quanto in Venetia, debba subito partire giusto al sudetto cap(itol)o 6 senza caricar faghere, nè grassa, et in caso contrafacione cada nella pena del sudetto capitolo 6 da esserli irremissibilmente levata

(45)

Venendo ricercata barca grande à caricar di vino alla Mota ò altri luochi, ò altro per condur qui à Pordenon debba esser ricercata al Gastaldo, dal quale li doverà esser data la seconda, e non potendo ò non volendo andar quella vada la susseguente, e cosi per ordine come si va alle fiere della Motta in pena come al capitolo 6 sudetto

(46)

Essendo ricercata barca per andar à Muran il mese di Agosto à caricar passeggieri con sue robe sia obligata andar la seconda è non potendo ne la terza in somma per ordine di volta in pena come nel capitolo 6 sudetto

(47)

Che le cere che servirano per le santiss: me Feste di Natale e della santiss: ma Ressuretione possano anzi debbano esser caricate dalla Barca de passeggieri

Adi 2 Giugno 1712 fu ratificato.

(48)

Essendosi scoperto abbuso di vender li mesi in contrafatione del capitolo vigesimo terzo della maregola vadi parte, che sia confermato detto capitolo come stà è giace, in pena à chi contrafacesse di L 50 d'esserle irremisibilmente levata, et applicata, qui all'Ill.mo Rettore, et in Venetia ad arbitrio di sue Ecc: e

Adi 10 Agosto 1714 fù ratificatto.

(49)

Scoprendosi in questo Traghetto moltissimi disordeni, che vengano fatti da Patroni dell'traghetto medemo, e dovendossi in tutti li modi procurar provedimento per levarli ridondando in grave danno di noi medemi, perciò fù nel presente capitolo Generale posta parte di redurli al giusto e conveniente d'esser soggettati alla prudenza, e sotto li riflessi infalibili degl'Ill: mi et Ecc: mi SS: ri Proveditori di Comun per la confermatione, et pero
Che ogni collo di carta, che verà caricato debbano esser pagati li condutori ugnole lire due libere d'ogni dacio è graveza come nella tariffa 1691, 26 7bre. Per ogni collo doppio o proratta libero come nella tariffa med: ma 1691, 26 7bre.

(50)

Per la condota del catrame sijno obligati quelli, che lo manderano à Ve-

netia pagare L 5: per ogni miaro libere d'ogni dacio e gravezza.
Resti prohibito à chi si sij del nostro tragheto nelle Barche di volta caricato, che haveranno di Mercantia, caricar fagere, portado il carico di faghere pregiuditio grande alle Mercantie med: me, e così à Venetia quando caricherano le loro Barche di volta, non possino caricare di grassa riguardo alla tardanza nel arivo alle robbe med: me: di grassa gran pregiudicio, et anco danno à Mercanti

(51)

Che le Barche di volta che caricano tanto qui à Pordenon quanto à Venetia spirati li giorni otto debbano partire senza la pretesa di non haver le bollette le qualli bollette prima del spirar delli giorni otto debbano haverle in pronto altrimenti debbano partire con quel carico, che s'attroverano
Che ogni Barcha di volta si partirà da Pordenon sijno li patroni obligati cadauna volta della partenza contar in mano del Gastaldo L 1:4 in pena di L 50 à chi contrafacesse alli detti capitoli applicate come l'altre pene come nei capitoli passati.

Adi 17 Maggio 1715 fù ratificato

(52)

Che chi caricherà formazo Asino nella Barca de passeggieri sij obligato dar alla barca della volta L 1: per cadauna cassa, che la barca medema de passeggieri caricherà in pena à chi non contasse la lira una per cassa come sopra alla barca della volta d'esser la pena applicata, et ellevata come ne capitoli passati, restando sotto la deta pena prohibito alla barca de passeggieri caricar vovi la setimana lazera, et oliva.

(53)

Resti prohibito à tutti della nostra fragia in pena di L 25: d'esserle irremissibilmente fatta levare, et aplicata come ne capitoli pasati l'unirsi dalle feste del San: mo Natale, et dalle feste della San: ma Pasqua di Resurretione con il portalettere, potendo li patroni, che tocherano li mesi levar bensi li loro tramessi, et cose aspetanti alla barca stessa per particolar loro interesse, et se il portaletere volesse col pagamento far levar anco li suoi possano farlo, mà mai far la parte, ne mettà con il portalettere medesimo sotto verun pretesto ne scusa in pena come sopra.

(54)

Rapresenta P(atron) Ventura Bucelli è Compagno, che per l'avenire le Barche di faghere ò altro, che carica per suo conto al suo arivo debba andare sotto la volta, che li tochava è non volendo debba darsi in nota al Gastaldo per far nova volta, e ciò per levar li ben noti pregiuditij alla Fraglia.

1720 9 marzo fù ratificatto

Antonio Albrigoni N(oda)ro

Ill(ustrissi)mi, et Ecc: mi ss: ri Prov: ri di Comun

Implora da s.s.E.E. la fraglia del Tragheto di Pordenon di poner l'infrascritte parti

(55)

Per oviar li disordeni che giornalmente cadano nella fraglia del Tragheto di Pordenon sia dichiaritto giusto al Capitolo decimo nono della nostra Mariegola che à chi tocherà il Mese cavato à sorte della Peota di passegieri debbi ogni uno farlo se stessi; Ma li sia proibito il Venderlo ad altri in pena di L 100; tantto à quello, che lo venderà, quanto à quello, che lo comprerà, e contrafacendo à Pordenon li sia levata la pena da quel Rappresentante e cossi trafacendo in Venetia sia levata dal Mag: to di s: E.E.

(56)

Sia dichirito, che in avenire, che quelli, che lasciara(n)no la volta tanto à Pordenon, quanto à Venetia debbi andar à tiorla, dove prima l'ha lasciata, perche non resti pregiudicato à gl'altri fratelli di detta Fraglia in pena, come di sopra.

(57)

Sia dichiarito, che quelli che caricherà di sale non possi caricar altra robba, qual debbi partir con suo Carico di sal, qual è anco proibito il caricar altra Mercantia, ò robbe dal Magistrato Ecc: mo del sal in pena come di sopra da esserli fatta levar irremissibilmente.

(58)

Sia pur dichiarito che succedendo il caso che in mancanza di Barche nel Traghetto di Porto Buffole il Gastaldo di detto Traghetto ne deve proveder d'una di quelle di Pordenon. Si dichiara, che le prime Barche, che ariveranno in Bragazane siano prime, tantto siano cariche per Porto Buffole, quanto per Pordenon

(59)

Che tutte le Barche di questo Tragheto, che caricheranno Mercantie per Venetia habbino obligo à darsi in nota appreso il Gastaldo di Venetia per haver la sua volta è quelle che caricheranno Mercantie per Pordenon capitate al solitto Traghetto habbino obligo à notificar al Gastaldo di Pordenon per haver la sua volta è mancando vada dietro à quello haverà notificato
Ballottato è stato approbato à tutte balle giusto il foglio

Datà dal Mag: o Ecc.mo de s.s. Provved.ri di Comun
Adi 21 Aprille 1721

Gl'Ill: mi et E.E.s.s. Proveditori di Comun ved.to il Cons.o Capp.o Hanno quello laud: to app.to, e rattificato come sta è giace

Giarolimo Donado P.r de Commun

Antonio Albrigoni Nod(a)ro

(60)

Fù posta parte dal P(atron) Zan Batta: Zampaner et P(atron) Fran(ces)co Falomo sindeci hoggi elletti con l'intervento di n.° 6 Pattroni di Barca del Traghetto Nostro di Pordenone, che tutti li debitori della Fraglia del Traghetto Nostro della Libertà della Barca de Passegieri habbino à saldar tutto il debito Vechio, e Novo havessero prima habino à far il loro Mese, con obligo di contar il danaro in mani del Cassiero Nostro potendosi obligar coi mezi di Giustizia
Adi 24 Aprille 1724

Ill: mi et Ecc: mi SS: ri P: ri di Comun ved: to il sud: to ogi anno quelli ott.o come sta e giace.

Zuane Loredan P: r di Comun

(61)

Che le Barche di questo Traghetto, che caricherano faghere per Murano ò altre scorte di Mercantia capitando in S: Zuane di Murano avanti quella di Mare alla Cancelaria delli Castelli, quella capiterà à Murano sia prima di Volta, e darssi in nota al Gastaldo di Venetia

(62)

Che cadauno debitore della libertà della Peota ò altro debito tenise alla Fragia non possa esser admesso a far il suo Mese, che li tocherà se non haverà intieramente sodisfatto il loro debito oltre la pena de d(uca)ti 25 per cadauno applicata la mettà alla Fragia, et l'altra Mettà all'Altar di S: Nicolo di Pordenon

1725 26 maggio

Ill: mi et Ecc: mi SS: ri P: ri di Comun veduto il contenuto del contrascrito cap(itol)o come sta è giace

Zuane Loredan P.r di Comun

(63)

1726 li 10 Aprille

Prima, che tutti quelli, che partirano vodi per Pordenon tornando in Livenza da caricar di strame, ò altro lo possi far senza pregiudicio della sua volta à Pordenon.

Che tutti, quelli che caricherano di salle, ò altra Mercantia per Porto Gruer venendo à Venetia non perda Volta e cusì per Pordenon.

Gio: Batta: Marcello Proveditor di Comun

(64)

1734: 31 Maggio

Trova d'avantaggio et utile questa Fraglia che li Confratelli di questo Traghetto oggi volta che qualcheduno d'essi caricasse di Vollta tanto qui à Pordenon, q(uan)to in Venetia cioè di Faghere, mercancia etiam

di grassa, questi habbiano à perdere la Volta ne possino conseguirla se non in conformita del prescritto della regola del Traghetto, e similm(ent)e s'intendino privi di Volta quelli facessero carico per suo proprio uso, e cio in pena di L 50: da esserli irremisibil(men)te levatta nelli luochi ove seguira in Trasgresso, restando con la pres(en)te parte annullate tutte quelle parte facessero effetto in contrario dichiarando che chi caricherà di Faghere, quanto di robba per suo conto, è di grassa, che tutte habbino à perder la Volta, è restar debbano dietro tutte l'altre Barche tanto in Venetia quanto in Pordenon.

(65)

La Barcha poi che si attrovasse sotto la sua Volta tanto qui in Pordenon quanto in Venetia, e attrovandosi qualche volta che le sucede principiatta la setimana, per non attrovarsi alcuna Barcha da sostituirsi. Vada che succedendo il caso la Barcha che havesse principiata la settimana habbia da Terminarla intieram(en)te, è se qualche duna, d'esse Barche volessero per suo Beneplacito partire, in questo caso la Barcha che vi andasse sotto doppo la detta partenza habbia dà terminare quel avanzo di settimana et starvi sotto tutta la settimana susseguente.

(66)

Non venendo esseguito con puntualità quello viene prescritto nel Cap(ito)lo Nono di questa Fraglia, et dal Mag(istra)to posia da Confratelli viene trasgresso, che in cio l'andera parte: che in avenire, che tutti li Confra(te)lli debba intieram(en)te esequirlo come sta, è giace altrimenti gli sarà fatta levar la pena in esso Cap(ito)lo cominata, dovendo il Patron che sarà di Volta, overo Barcha à posta render conto con suo deffinitivo giuram(en)to, se havera esequito detto Cap(ito)lo in proposito della Tariffa.

Tratta dalla Filza Cap(ito)li del Mag.to Ecc.mo de Prov.ri de Comun

Gio Ant.o Albrigoni Nod(ar)o.

1735: 17 maggio

L'Illmi et Ecc.mi SS.ri Pro.ri di Comun hano rattificato li sud.ti Cap(ito)li come sta e giace.

Marco B: Molin P(rovedito)r di Comun

Gio: Ant.o Albrigoni Nod(ar)o

Adi 21 Magg(i)o 1762 (2)

Cost(itut)o D: o Zuanne Marta uno dei Confrateli della Fraglia de Barcaroli di Pordenon facendo anco per nome di Fran(ces)co di lui figlio et essendo in cittazione per questa mattina avanti il presente Ecc.mo Mag.to ad instanza di P(rot)o Simon Stochetto attual condutore della Barca del Traghetto di Pordenon per danni che intende de aver rissentiti Nelli Nolli del sude(t)to Cond(utor)e fatto in contrafazione de Capitoli della Mariegola della loro Comune Fraglia, et in pregiudizio del Stochetto mede(si)mo volontariamente per ciò raffermando la propria mancanza a scanso d'ulteriori inconvenienti e ricorsi s'obliga corisponder e pagar al predetto Stochetto l'eguivalente de Nolli soprariferiti e specialm(en)te prometendo d'intieramente osservarli li Capitoli tutti della Fraglia stessa come vengano oscervati et eseguiti dagli altri Confratelli col riportarsi unicamente alli dritti, onde non succedano reclami ulteriori ne per parte del Stochetto ne d'altri di de(t)ta Fraglia et si....

Zuanne Marta aff(erm)o per nome anco di mio Figlio

(Tratta dal Libro Constitutj del Mag: to Ecc: mo de Proved: ri di Comun)

Antonio Santorini Nod(ar)o

Adi 6. 8bre 1781 Pordenone (3)

Ad oggeto di scansare le frequenti inquietudini, e disturbi che insorgono sopra il carico della Barca Passeggera, da cui in p(rese)nte è da tutti permesso di poter levare piu di quello che all'istituz(io)ne era tassato a motivo della variaz(ion)e delle cose, e per quei giusti riguardi conosciuti da nostri antenati e non essendo sopra cio in alcun tempo di tal acresciuta tassa fatto menzione, da questo ne insorgono vari disapori tra questi confratelli, molto piu essendo in ora conveniente di stabilire con positiva Parte ciò che per ladietro veniva tacitamente permesso mentre non tutti godono il benefizio della Barca della Volta, nulladimeno concorrono coll'istesso annuo esborso a cui sono soggeti quelli che la navigano. Perciò fu Prodotto l'infrascrita Parte.

Vada pertanto Parte che la Passeggera abbia a levare non solo li capi specificati nel manifesto in stampa al caso dell'istituz(io)ne della mede(si)ma seguito cioè Uomini, Donne cò loro fagotti cioe Bauli o ceste, o Valise e stramazzo di chi ne avese, Rami, Lanna filata, e da filare, levar Vitelli, Agnelli, Capreti Salvatici, Polami, Ceste, e Sporte di Tremessi; ma per vigor della Pr(ese)nte Parte (ratificata, e ricevuto che sarà il benigno Placet dall'Illmi ed Ecc.mi SS.ri Prov(e)d(ito)ri di Comun nostri superiori) dovrà essa Barca Passeggera levar a Venezia tutte le Merci soggete al Dazio delle Bolette intitolate

uno due e tre Grossi solamente, le Barile de Moscato Vini, purchè non eccedino un brazo, oltre le robbe e merci delli Corieri di Cadore, e di Lestans e luochi circonvicini, cosi pure le merci e Lini delli Sig.ri Mercanti Zuanne Zilli, e Ant(oni)o q(uonda)m Gio.Batta Zilli, Dome(ni)co Senesio, Osvaldo Ant(oni)o Filippi e il... e di questi anco levar le d(et)te Merci, e Lini, e robbe a Pordenone.

a Pord(enon)e poi oltre il prescritto quanto contiene nel specificato Manifesto a stampa dovrà essa Barca Passeggera levare tutti li Formaggi asini, freschi e di altra qualità anche salati e il Bottiro, e Sacconi 10 di farina Bianca, e non più tutta la Farina che a nome dell'Ecc.ma Casa Contarini, e del S.r Gabbiati ..... trasportatta in Venezia, così pure levar per li canali della Meduna, Noncelo, e Livenza tutti li Tramessi, cesti, Fagotti, Sporte, Caponere, Barile di vino, soggetto che ciò sia a Boletta, o non Boletta, e in aggiunta altri dieci Sacconi di farina, e non piu. Tutto il resto delle Merci, Farina, Legna, vini, ed altre Mercancie siano pleno jure della Barca di Volta. E con ciò si intendino nulle e di niun vallore tutte le Parti, che fossero prese deroganti o in tutto, o in parte la pre(sen)te determinazione. Eseguendosi la pre(sen)te subito che gli Ill.mi ed Ecc.mi SS.ri Proved.ri di Comun avvrano accordato il benigno Placet

Balottata Passo a tutte Balle n.° 9

L.D. 1778 - 7 maggio Gastaldo Ant(oni)o Tamaj q(uonda)m Vice(n)zo

Addi 15 Maggio 1780 Presentata la presente Parte in off(ici)o Pr(e)t(ori)o e Reg(giment)o di Pord(enon)e da D(omin)o Ant(oni)o Tamaj attual Gastaldo del Trag(het)to di Pord(enon)e, e fu restituita per l'effeto.

A maggior spiegazione della Parte presa nel di 7 Maggio 1778 dalli Confrateli della Fraglia di questo Trag(het)to approvata dal Mag.to Ecc.mo de' Proved(ito)ri di Comun sotto li 22 Giugno 1779 Vada Parte, che come le Coriere di Lestans, e luoghi Circonvicini devono caricar nella Barca Passeggiera di questo Traghetto tutte le loro Merci, Tramessi effeti, e quanto le Coriere stesse fanno passare da Pordenon à Venezia e da Venezia à Pordenon cosi ciò sintenda dichiarito anche per li due Sabbati delle Domeniche Lazara, e Oliva in modo che non s'intenda accetuatti niuno Sabbato dell'anno, e nemeno le Casse de ovi sia purre dichiarito, che le farine Tremessi e Casse, Ovi, Biancheria e quanto s'attrovasse alle Rive di Pratta Visinal e Trameaque, debba esser carito dalla Passeggera per Venezia, cosichè il P(adro)n della Barcha di Volta non debba lasciar quanto soprà in pena di dover risarcire del Nollo la Barca Paseggera, oltre quelle altre pene che fossero admesse dal sud(et)to Ecc.mo Mag.to Cosi pure le farine Giale, le Cere lavorate, e vechie e giale, e le Balle Panni che capitano dà Ceneda e Seravale à queste Rive sieno carichate nella Barca Passeg-

gera; così parimenti le Sette, che si mandano à Venezia, debbano esser caricatte nella detta Paseggera.
E finalmente in essa Paseggera debbano caricarsi li sachetti di legumi e di stoppa, che da Venezia si spediscono à questa Parte il tutto sotto pena come sopra salvo nel resto tutto quello, e quanto fù preso, e dichiarato colla precitatta Parte 7 Maggio 1778 alla quale....
Sia pure fermamente preso, che in avenire verano dei Confratelli, che non sia Barca sua non possa disponere dell'azione di Caricare per Venezia col diritto che si dice della Barca di Volta, né affittare, o cedere ad altri l'azione stessa di far detta Volta, ma la Volta medesima debba esser sempre fatta dà quelli Confratelli di questo Traghetto, che hanno Barca propria e cio sotto le Pene del risarcimento d'ogni danno cusì de jure, oltre la Pena, che sarà Comminata dal detto Ecc.mo Mag.to. Con dichiarazione, che s'intendano corrette, spiegate e regolate tutte le Parti, che fossero emanate in contrario per lo passato. Cosiche salvo quanto nel presente si contiene, nel resto abbiano à riportare la loro pontuale inalterabile esecuzione. Laus.

1783, 13 Maggio

Gli Ill.mi, ed Ecc.mi SS.ri Proved(ito)ri di Comun permettono che la sud(ett)a Parte sij Posta alla Ballottazione del Capitolo Generale

Marco Cicogna Prov.r di Comun

(Tratta dalla Filza Capitoli esist(ent)e nel Mag(istra)to Ecc(ellentissi)-mo Prov(vedito)ri di Comun

Pietro Ortali Nodaro

Addì 3 Agosto 1792

Gl'Ill.mi ed Ecc.mi S.S.ri Proved.ri di Comun infrascritti riconosciuti fondatamente li gravi disordini, ed arbitri (4), che corrono nel traghetto di Pordenon attesa l'indisciplina di que' Barcaroli, e l'inesecuzione delle provide salutari prescrizioni stabilite ne' tempi addietro per il buon andamento del Traghetto stesso, tanto in apposite Terminazioni, quanto con li Capitoli institutivi della sua Matricola, e singolarmente colla Terminazione de loro Ecc.mi Precessori 1702 primo settembre avvalorata dalla Sovrana Autorità dell'Ecc.mo Senato col suo Decreto 25 gennaro susseguente, che stabilisce le generali discipline di tutti li Traghetti esterni. Volendo loro Eccellenze richiamare all'esatta esecuzione le Pubbliche prescrizioni non solo, ma ancora adattare quelle nuove discipline, e prescrizioni, che servino a tener in freno gl'Individui del Traghetto, ed a togliere finalmente gli

arbitrj nei prezzi dei Noli delle Mercanzie, che vengono caricate nelle Barche del Traghetto medesimo, ed assicurarre li Mercanti e Speditori del sollecito e cauto arrivo delle stesse; dopo di aver prese le opportune informazioni, tanto dalla Comunità, che dalli Rappresentanti del Traghetto, non che di aver esaurito l'esame delle Matricole e delle Leggi tutte nel proposito sono devenuti a comandar, e prescrivere quanto segue.

I) Confermandoli in ogni sua parte le discipline stabilite dalle Matricole di questo Traghetto con avvedute previdenze, e le Leggi tutte nel proposito, doverà prestarsi la più esatta esecuzione alla Terminazione 1° settembre 1702, approvata con Decreto dell'Ecc.mo Senato 25 Gennaro 1703 (5). Sarà nell'avvenire instituito un Libro bollato con il Bollo di S. Marco, nel qual sarà preciso dovere delli Gastaldi di Venezia e di Pordenon di registrare tutti li Tramessi, Colli, ed ogn'altra cosa niente eccettuato, che li saranno di Viaggio in Viaggio consegnati, tanto nella Barca Passaggiera, come in quella di Volta, col nome e cognome del Consegnatore e della Persona a cui saranno diretti, non che il giorno e Mese della consegna ed il nome del Patron di Barca, che li avrà ricevuti, del qual Registro ne dovrà essere estratta autentica Copia numerata di Viaggio in Viaggio, di quindici in quindici giorni, sottoscritta dalli Gastaldi e vicendevolmente trasmessa dal Gastaldo di Venezia a quello di Pordenon e così vice versa, coll'oggetto che possino esser fatti gl'occorrenti incontri al momento dell'arrivo delle rispettive Barche, per il qual nuovo dovere, che gli viene ingionto, doveranno pagare li Consegnatari de' Trasmessi, Colli ed altro, soldi due per cadaun capo, che sarà registrato in Libro e niente più, li quali serviranno a giusto compenso dell'opera e diligenza, che dovrà essere prestata dalli rispettivi Gastaldi pro tempore, sotto pena di Ducati 25 ogni volta che mancheranno ed altre ancora afflittive ad arbitrio di loro Eccellenze.

II) La sola regola e norma rapporto alli prezzi si dei Noli che delli Carichi delle Merci, Effetti ed altro che si trasporteranno d'ora innanzi dalle Barche di questo Traghetto, dovrà essere la Tariffa a Stampa, che viene ora stabilita colle più accurate avvertenze ed assentita ancora tanto dalli Rappresentanti il Traghetto, che dalle principali Dite Mercantili di Pordenon, dovendo essere questa da ogn'uno rigorosamente ed indiminutamente eseguita, in pena di Ducati 25, oltre alle altre Personali ed afflittive ad arbitrio del loro Magistrato, secondo la qualità della trasgressione, dovendo sempre cadere a peso de' Barcaroli qualunque spesa che fosse occorrente nel Viaggio.

III) Con la scorta del Libro instituito e prescritto nel Capitolo I, sarà tenuto ed obbligato il Paron di Barca a risarcire il Consegnatore di qualunque mancanza di Tramesso, od altro che di tempo in tempo accadesse, e nel caso che il danneggiato non venisse risarcito prontamente dal Paron di Barca, sarà tenuta la Fraglia in solidariamente all'immediato risarcimento, salvi per altro sempre alla stessa i legali ricorsi contro il Paron di Barca difettivo per il suo rimborso.

IV) La Barca detta Corriera, o sia Passaggiera, dovrà partire immancabilmente senza alcun ritardo, o pretesto, nelli giorni stabiliti dalla Matricola; cioè da Pordenon per Venezia ogni Sabbato a mezo giorno e da Venezia per Pordenon ogni Martedì sera, e ciò doverà seguire ogni settimana metodicamente con preciso debito di non fermarsi per Viaggio sotto qualunque immaginabile pretesto, o di attendere Passaggieri, o di levar Tramessi.

V) La Partenza della Barca di Volta dovrà seguire tanto da Venezia, che da Pordenon entro il periodo di giorni quindici al più immancabilmente, venendo permesso di accogliere e caricare anche per viaggio qualunque sorte di Tramessi, che li venissero consegnati a condizione però, che per questo motivo non venghi alterata la prescrizione della Partenza ogni quindici giorni, né impedita la prosecuzione del Viaggio; al qual effetto sarà consegnato ad ogni Patrono di Barca del detto Traghetto un Libro bollato e numerato nel quale di Viaggio in Viaggio saranno registrati li Tramessi, Effetti ed altro che riceverà per Viaggio dall'istesso Consegnatore a toglimento di equivoci e di disordini.

VI) Escavati e ridotti in ora transitabili li Canali interni detti delle Revedoli; tanto la Barca Corriera, che l'altra di Volta eseguirà li rispettivi Viaggi possibilmente per questi Canali, coll'oggetto d'impedire quei disordini pur troppo corsi in addietro.

VII) Non ommetteranno li Mercanti tanto di Venezia, che di Pordenon, all'arrivo delle respettive Barche di Volta, e Passaggiera, di far prontamente eseguire lo scarico delle Mercanzie a loro dirette, coll'oggetto che possa subito accogliersi li nuovi Carichi per le respettive Partenze ne' stabiliti tempi.

VIII) Introdotto essendosi da molto tempo un correggibile abuso, contrario alle Leggi ed alle Statutarie prescrizioni, tanto della Matricola di questo Traghetto, che delle Terminazioni de' loro Ecc.mi Predecessori, di vendere e cedere li Mesi della Barca Corriera e li Viaggi ancora di quella di Volta; Abuso dal quale ne derivano tanti disordini e pregiudizj e per il quale ne succede la scarsezza delle Barche e di quelli che navigano in questo Traghetto; viene per tanto in ora risolutamente tolto, ed abolito questo corregibile abuso, comandando che in avvenire qualunque Patron di Barca, a cui toccherà il Mese, o la Volta, debba portarsi personalmente con la Barca propria, sempre però con la sua responsabilità, che carichi, navighi, e ritragga l'utile per conto suo proprio, inibita qualunque vendita, cessione o collusione sotto tutte quelle pene che sono stabilite dalle apposite Leggi di questo Traghetto.

IX) L'esatta osservanza delli Capitoli contenuti nella presente Terminazione viene efficacemente raccomandata alla vigilanza del Consiglio della Comunità, da cui potranno venir destinati d'Anno in Anno tre Deputati; due Nobili, ed un Popolare, col titolo di Sopraintendenti

al Traghetto di Pordenon, li quali venendo a scoprire qualunque alterazione o contravvenzione al sistema e discipline presentemente fissate, e stabilite, averanno debito di riferirle in iscritto alla Pubblica Rappresentanza ed al Podestà pro tempore di detta Comunità, da quali doveranno essere immediatamente partecipe al loro Magistrato per le opportune correzioni ed emende; Con che non s'intende però impedito in tutti gli altri casi che succedessero di arbitrj o mancanze di poter ricorrere coi metodi soliti ed ordinarj finora praticati alli competenti Offizj e Giurisdizioni per li effetti che fossero di Giustizia.

La presente sarà unitamente alla Tariffa rassegnata all'Ecc.mo Senato, per la sua approvazione, e sarà quindi pubblicata, stampata e diffusa ad universale notizia e per l'effetto della sua esecuzione ecc.

Lorenzo Antonio da Ponte Proveditor di Comun
Lunardo Emo Proveditor di Comun
Gerolamo Querini Proveditor di Comun

Piero Ortali Nod(aro).

(Tratta dalla Filza Capitoli esist(ent)e nel Mag(istra)to Ecc(ellentissimi) Prov(vedito)ri di Comun)

Adi 3 Agosto 1792

Tariffa Stabilita
dal Magistrato Eccellentiss(imo)
De Proveditori di Comun.
che conferma il prezzo dei Noleggi per il Traghetto di Pordenon:

Per ogni Barca a posta da Venezia a Pordenon	L. 300
Per ogni Barca a posta da Pordenon a Venezia	L. 200
Per ogni cento Stara di Biava di ogni genere	L. 50
Per ogni migliaro di Bottiro peso grosso	L. 10
Per ogni migliaro di Bombace filato ed in falde peso sottile	L. 10
Per Botte una Vino vuota Carrara	L. 4
Per Botte una Oglio vuota	L. 4
Per ogni centenero Bottole da Tamisi	L. 12
Per ogni Balla Baccaladi di Libbre 500 peso grosso	L. 5
Per ogni migliaro di Ballini in Sacchetti o Cassa peso grosso	L. 8
Per ogni Balla di Coiri secchi di n. 20	L 10
Per ogni sorta di Carta al migliaro peso grosso	L. 9
Per ogni Baril Cospettoni, con Salamora o senza	L. 4 s. 10

Per ogni migliaro de Copi L. 18
Per ogni migliaro di Corami o sia Cuori secchi peso grosso L. 10
Per ogni migliaro Cordovani o sia Pelle d'ogni sorte conze a peso grosso L. 15
Per ogni migliaro Cera vecchia, nuova e lavorata peso sottile L. 10
Per Caratello da Vino e Oglio vuoto L. 3
Per ogni cento Bine di Cerchi L. 50
Per ogni migliaro di Canape peso grosso L. 8
Per ogni Carro di Doghe di Mazzi 40 L. 15
Per ogni migliaro di Formaglio in Botte e fuori peso grosso L. 10
Per ogni Saccon di Farina di Stara uno e mezzo L. 1 s. 10
Faghere e Fagherine per ogni Passetto L. 6
Per ogni cinquanta mazzi Folli L. 14
Per ogni cento Fassi di Montagna L. 2 s. 10
Per ogni migliaro di Fassinelle L. 8
Per ogni migliaro di Ferramenta, Piombo e Stagno peso grosso L. 7
Per ogni Balla Lana di Puglia di Libbre 500 L. 7
Per ogni mogiazzo Fighi L. 2
Per ogni Schiavinello Lana di Libbre 150 circa L. 2
Per ogni Balla Lana di Campagna di Libbre 200 circa L. 3
Per ogni migliaro Lino di ogni sorte e Canevo filato peso grosso L. 10
Per ogni passo di Legna di Campagna L. 6
Per ogni Libbre 100 Lana petinata e filata peso grosso L. 2
Per Legni Tauro e Verzin da tagliar peso sottil al migliaro L. 6
Per Legni Tauro e Verzin tagliati al migliaro L. 10
Per ogni moggiazzo Marinà L. 3
Per ogni Baril detto L. 2
Per Oglio d'ogni sorte al migliaro L. 10
Per ogni migliaro Ovi in Cassa L. 3
Per ogni semplice Persona o sia Passeggier L. 2
Per ogni migliaro Pietra viva, che un pezzo non passi due migliari L. 8
Per ogni migliaro Pietre cotte L. 12
Pevere in Collo, per ogni migliaro a peso sottile L. 8
Per ogni Baril Renghe (=arringhe) L. 2 s. 10
Per ogni migliaro Rozza peso grosso L. 10
Per ogni migliaro Rame peso grosso L. 6
Per ogni sacco Risi di Libbre 500 peso sottile L. 3
Per ogni mazzo Restelli L. 2
Per ogni Barille di Polvere L. 3
Per ogni migliaro Rottami di Seta peso grosso L. 15
Per ogni migliaro Rottami e Stoppa di Canevo peso grosso L. 15

Per ogni migliaro Strazz per far Carta peso grosso	L.	8	
Per ogni Baril Sardelle	L.	2	
Per ogni Mogiazzo Sardelle	L.	3	
Per ogni Mastello di Menole salate	L.	4	
Per ogni Baril Salamon	L.	5	
Per ogni mezzo Baril Salamon	L.	2	s. 10
Per ogni mastella Salamon ed altri Saluni	L.	2	
Per ogni Bisacca Sculieri di Legno e Cazze	L.	5	
Per ogni mazzo stelle dd Spada	L.	—	s. 10
Per Lire Cento Seta grezza peso sottile	L.	2	
Per ogni staro Semola	L.	1	
Per ogni migliaro Sapone peso sottile	L.	6	
Per ogni Balla stiore grande Brazzarone di libbre 10	L.	5	
Per ogni Balla dette mezzane di Libbre 10	L.	4	
Per ogni Balla dette piccole di Libbre 10	L.	2	
Per ogni Carro Tavole di Noghera	L.	15	
Per ogni migliaro di Valonia peso grosso	L.	8	
Per ogni Botte e Caratello Vino al Bigonzo	L.	2	
Vinchi per ogni cento Branche	L.	4	
Uva passa al migliaro a peso sottile	L.	6	
Uva Calabria in Ceste di Libbre 50 a peso grosso	L.	1	s. 10
Per ogni Collo Zuccaro da Mare al migliaro peso sottile	L.	8	
Zuccaro per ogni Libbre 100 in su al migliaro	L.	10	
Per ogni migliaro Mercanzia di ogni sorte, non nominata nella presente Tariffa a peso grosso	L.	10	
Per ogni Capelliera con Capello	L.	1	s. 5
Per ogni Scatola con Scuffia	L.	1	s. 10
Per ogni Tramesso di qualunque genere dalle Libbre 10 fino alle Libbre 50 ogni Libbra	un soldo		
Per ogni altro Tramesso di qualunque genere dalle Libbre 50 in sù sino alle Libbre 100 ogni Libbra	piccoli sei		

Lorenzo Antonio da Ponte Prov. di Comun
Lunardo Emo Prov. di Comun
Gerolamo Querini Prov. di Comun

Piero Ortali Nod(aro).

Addì 24 Novembre 1792
In Pregadi

Nella riconosciuta necessità di togliere li disordini ed arbitri con le esposte conseguenze introdottici nella Fraglia, o sia Traghetto di Pordenon, molto opportuno anche per riputato sentimento della Deputazione alle Tariffe Mercantili ed analoghe alle discipline, ed anteriori già stabilite providenze, si ravvisano da questo Consiglio la Termina-

zione e Tariffa dal diligente Magistrato de' Proveditori di Comun accompagnate, con la prima delle quali fissati restano li doveri e metodi alle Barche del Traghetto medesimo, e con la seconda si stabiliscono li prezzi de' Noli sopra norme siffatti tempi adattate. Nell'approvarsi però le medesime per la successiva loro osservanza, grati saranno pure per riuscire gli ulteriori studj ch'esso Magistrato sarà per prestare all'importante oggetto di porre nel voluto regolato sistema anche agli altri Traghetti alle di lui ispezioni appartenenti, che abbisognassero d'eguali providenze.

E delle presenti mentre se ne dà Copia alla Deputazione alle Tariffe Mercantili in riscontro di quanto si delibera anche col di lei inteso parere, la s'incarica a continuare sull'argomento gli utili effetti delle sue applicazioni per quelle ulteriori providenze, che anche per gli altri Traghetti fossero per rendersi necessarie.

Gianfrancesco Busenello Segr.

Addì 26 Novembre 1792

Gl'Ill.mi ed Ecc.mi Sigg.ri Proveditori di Comun approvata dal Decreto del Senato 24 corrente la Terminazione di Disciplina riguardante il Traghetto o Fraglia di Pordenone e la Tariffa del Traghetto stesso; hanno ordinato che ambedue siano pubblicate ed affisse alli Luoghi soliti e consueti, non che alli Stazj del detto Traghetto tanto di Venezia, che di Pordenon, e consegnate alli Mercanti Speditori ed altre Persone che usano del Traghetto e trasmesse con Lettere al Pubblico Rappresentante ed alli Rappresentanti la Comunità di Pordenon per l'effetto che il giorno otto Decembre venturo abbiano a verificare immancabilmente le discipline e prescrizioni tutte fissate e stabilite dall'antedetta Terminazione e Tariffa approvata dal Sovrano Decreto dell'Ecc.mo Senato 24 corr. Mand. ecc.

Lorenzo Antonio da Ponte Prov. di Comun
Lunardo Emo Prov. di Comun
Gerolamo Querini Prov. di Comun

Piero Ortali Nod(aro).

N O T E

(1) Poiché non vengono più indicati i numeri dei Capitoli seguenti, ma questi sono tuttavia contrassegnati sul margine destro della pagina con inchiostro diverso, di data evidentemente posteriore, questi vengono posti fra parentesi.

(2) Vengono riportate di seguito e in ordine cronologico alcune parti, terminazioni e ordinanze dei Provveditori di Comun che riguardano il nostro Traghetto, inserite alla fine della Matricola ed altre di carattere generale che danno un'idea più completa del suo funzionamento.

(3) Questa « parte » ballottata regolarmente, anche se non porta una precisa numerazione, può considerarsi un vero capitolo supplementare della Matricola.

(4) « Il traghetto delle barche di questa città che vanno alla Dominante, e che da là vengono, deve essere determinato da regolari partenze ed arrivi di barche come nelli passati tempi, e se qualche ostacolo ed impedimento si è frapposto per i ritardi di dette partenze ed arrivi, questo Consiglio ha sempre all'occorrenza provveduto di rimuoverli per comun comodo e beneficio, come consta da più delibere da esso prese. Fu creduto utile e necessario un tal traghetto anche alli commercianti di Venezia, quanto a quelli di terra ferma, e massima a vantaggio di questi abitanti, e che siano bene regolate e determinate le tariffe con sovrana provvidenza, nell'interesse comune. Ma da alcuni anni in quà si sono introdotti arbitri nella direzione di questo traghetto da parte di alcuni individui che si sono resi dispotici con alterazioni arbitrarie delle tariffe e regole, e talvolta per mala regola di non tener un libro di reggimento delli generi che vengono caricati, si smarriscono alcuni capi, o per poca attenzione restano pregiudicati. Anche le irregolari partenze ed arrivi di tali barche producono pregiudizi ad alcune merci, massima se commestibili, perché essendo incerta la loro partenza da qui nel fissato giorno di sabato e da Venezia nel giorno di martedì, pochi forestieri si arrischiano di portarsi in tali giorni con tali merci per caricarle o per imbarcarsi, temendo essi anche la mala sicurezza e le alterazioni arbitrarie dei prezzi di porto. Il principal motivo che viene adotto dai barcajuoli traghettanti per tali alterazioni e ritardi alla partenza e arrivi, massima delle barche della corriera è per non aver carico che vogliono ō per la difficoltà di transitar per mare per cui ora transitano, il che arreca loro maggiori spese e maggior perdita di tempo, mentre dicono, che *i soliti fissati canali interni sono resi fangosi e di incerto, difficile e talora impossibile passaggio,* il che infatti è vero, e se questi canali fossero escavati, facile e spedita sarebbe la navigazione. Alcuni barcajuoli delli principali con tutto ciò non si curano di ricorrere e supplicare affinché dal serenissimo principe venga ordinata la escavazione di detti canali e massima delli Revedoli, perché hanno piacere di aver pretesto di dover portarsi piuttosto per mare, per esigere quel nolo che vogliono per cadaun trasmesso. In vista di tali disordini e per li pregiudizi che risentiamo noi sottoscritti commercianti e per lo zelo che abbiamo del bene di questo pubblico e di cadaun individuo, ricorriamo a questo Ill(ustrissi)mo Consiglio che tutelò in altri tempi il buon ordine del traghetto, perché secondo il solito nomini tre deputati come riverenti supplichiamo onde abbiano a riconoscere li accennati disordini, si muniscano delli documenti opportuni e poi facciano a nome di questo Comune quei ricorsi efficaci che siano valevoli ad impetrare il toglimento d'ogni disordine ed arbitrio relativamente a detto traghetto, affinché questo venga ripristinato nel suo limitato e regolare ordine e resti inoltre perfezionato il sistema anche delle tariffe, e con quelli provvedimenti che nelle attuali circostanze veniranno dalle successive e sovrane autorità creduti opportuni » (V. CANDIANI, *Pordenone - Ricordi cronistorici,* Pordenone, tip. Gatti, 1902, p. 116).

(5) Addì 1° Settembre 1702.

Gl'Ill(ustrissi)mi ed Ecc(ellentissi)mi Provveditori di Comun infrascritti, avendo con riflesso Paterno osservato tutti quei disordini, intacchi, abusi e pregiudizi che corrono nei Traghetti da Viaggio a causa che non vengono adempiti dalli Gastaldi, o altri Capi quei Ordini che furono dalla Pubblica mano introdotti per buona regola e direzione delli medesimi, così a scanso d'ogni inconveniente, a sollievo del Patrimonio di essi Traghetti ed al Pubblico servizio hanno terminando, terminato, che siano ravvivati con quella salutare aggiunta che hanno creduta più conferente gl'in-

frascritti Capitoli da esser pubblicati a chiara intelligenza di cadaun Traghetto da Viaggio ed inviolabilmente eseguiti sotto tutte quelle pene si pecuniarie, come corporali, che pareranno all'arbitrio della loro Giustizia, secondo le loro mancanze, riservandosi Sue Eccellenze in caso fosse per scaturir qualche altro disordine di stabilire quelle regole e quei ordini, che credessero valevoli per ripararli.

I) - Tutti li Gastaldi, Sindaci, ed altri Compagni di essi Traghetti da Viaggio e Fraglie doveranno sostenere le loro cariche per Anno uno solamente, qual finito doveranno essi Gastaldi o Sindaci con il solito Mandato di Sue Eccellenze far in loro luoco Banca Nuova, non potendo che si sia esser confirmato in Carica, così che li Gastaldi giusto alle Leggi, aver debbano Anni tre di Contumacia, e gli altri Anni uno. Gli eletti doveranno esser persone, che tra loro non si caccino per Parentela in tutto e per tutto conforme al Decreto dell'Eccelso Consiglio de Dieci 1520, 23 febbraro. Essi Gastaldi *ut supra*, o altri eletti, che amministrassero Dinari, o altri Effetti di esse Fraglie giorni otto dopo la loro elezione doveranno prestar in Offizio la solita idonea e sufficiente Pieggiaria di buona e fedel amministrazione, a che mancando, oltre le pene stabilite s'intenderanno per sempre privi di aver alcun incarico.

II) - Doveranno essi Gastaldi, o altri Capi, avere un Libro di Cassa per le loro amministrazioni, sopra del quale doveranno registrare sì il scosso, come il speso con evidente chiarezza, notando il millesimo, mese, e giorno ed il nome da chi averà ricevuto o contato Dinaro, *nec non* in esso Libro registreranno tutto ciò che li sarà stato consegnato da suoi Predecessori, dovendo usar la stessa diligenza nel Libro de Riceveri quando esborsassero a nome di essi Traghetti qualche summa di Dinaro, si in poca, come in molta quantità.

III) - Usciti essi Gastaldi, o altri Capi *ut supra* da loro Carichi, doveranno nel termine di giorni quindici consegnare a suoi Successori li Libri, ed ogni avere niuno eccettuato di ragione di esse Fraglie, a che mandando siano tenuti essi Successori portarne le dovute notizie al Magistrato di Sue Eccellenze per le proprie deliberazioni: nel tempo poi di un Mese doveranno li Sindaci, o altre simili Persone aver rettamente Sindacate esse loro amministrazioni, sottoscrivendo nel suddetto Libro di Cassa di proprio pugno, e con loro giuramento le di loro Sindicazioni, quali doverà essere portato in mano del Ragionato dell'Offizio per esser revisto, e dal Nodaro per esser al solito da Sue Eccellenze rattificato. Nella qual amministrazione essendovi spese fatte contro la forma delle Leggi senza Parte posta nei loro Capitoli Generali, o pure essendovi intacchi procederà il Magistrato di Sue Eccellenze Criminalmente per il castigo de Colpevoli e per il giusto risarcimento dovuto ad esse Fraglie, dichiarando che li Sindaci e cadaun di loro siano in libertà per effetto suddetto senza altra facoltà del loro Capitolo comparir avanti il Magistrato di Sue Eccellenze, perché resti risarcita la Fraglia da essi Gastaldi che fossero debitori, o per intacchi, o per indebite spese *ut antea*.

IV) - Non possa esser tolto Dinari a Livello da qual si sia Gastaldo, o altro Capo se non sarà presa Parte nei loro Capitoli Generali, previo il Mandato di Sue Eccellenze, se non sarà umiliata riverente Supplicazione all'Ecc(ellentissi)mo Collegio e non sarà sortito particolar Decreto dell'Ecc(ellentissi)mo Senato, che lo permetti giusto al Decreto in tal proposito 1626, 3 aprile, come non potrà esser speso alcun Dinaro di esse Fraglie, se la spesa non sarà conosciuta necessaria per Parte presa nei loro Capitoli Generali, ed approbata nel solito Libro de Capitoli dal Magistrato di Sue Eccellenze, non intendendosi in ciò comprese le spese ordinarie; a qual effetto si riserbano di aver l'occhio sopra le medesime per esser confirmate quelle fossero necessarie, e scansate quelle ritrovassero superflue.

V) - Avendo presentemente osservato, che il maggior danno, che viene apportato ad essi Traghetti da Viaggio, o Fraglie nasce dalla dannata introduzione delli assegnamenti, che vengono contribuiti alli Gastaldi, Uomini di Fraglia, Procuratori *ad Lites* a titolo di giornate, e dalla libertà, che s'usurpano di spendere in Litigj forensi o simili occasioni, coprendo per il più sotto il manto di esse spese le loro indirette usurpazioni, consistendo in ciò il scialacquamento de poveri Patrimoni di esse Fraglie, e Vendite di Gastaldie, per il che vanno in debito della Pubblica Cassa alcune d'esse di summe rilevanti di Dinaro, così per reprimere un tanto abuso sotto le pene più rigorose ad arbitrio della Giustizia, non possono esser assegnate giornate vendute, né ipotecate Gastaldie, *nec non* corrisposta alcuna Mercede a chi si sia sotto qualsivoglia titolo, o colore che dir o immaginar si possa, né fatta alcuna spesa di simile

natura, se prima li Gastaldi non ne averanno portate al Magistrato di Sue Eccellenze distinte le notizie, mentre in caso fosse giudicata necessaria da farsi qualche spesa di distribuire Dinaro a titolo di giornata, di valersi delle Gastaldie, li rilasceranno il solito Mandato, *sive* Licenza per esser posta Parte nei loro Capitoli Generali nel riservato bisogno, quale pure doverà esser ratificata ed approvata dal Magistrato di Sue Eccellenze, mentre presa e non ratificata s'intenderà di niun valore, come presa non fosse giusto al solito delle altre Parti. A che mancando li Gastaldi suddetti, o altri Capi oltre le spese *ut supra,* tanto quelli che averanno esborsato Dinaro per ogni uno delli suddetti Capi, quanto quelli, che l'avessero ricevuto, s'intenderanno obbligati *simul,* et *insolidum* alla restituzione, e risarcimento dovuto ad esse Fraglie, sopra ciò, si riserbano in oltre Sue Eccellenze in qualche premurosa e stretta occasione di spendere, di spedir Uomini a giornata a tempo, che non potessero essere ridotti li loro Capitoli, che si trattasse di qualche mediocre spesa presentasi alla loro presenza quei che saranno spediti e fatta conoscere la necessità della spesa di dar quegl'ordini, che riputeranno più propri, ed assignarli quelle giornate che crederanno necessarie, a quali non le saranno assegnate più che tre Lire al giorno a titolo di giornata per il loro mantenimento.

Antonio Molin Proveditor di Comun
Bortolamo Battaglia Proveditor di Comun
Nicolò Cornaro Proveditor di Comun

Giulio Boneri Nod(aro).

1703 25 Gennaro. In Pregadi.

Portano i Provveditori di Comun vivi saggi della loro comendabile diligenza nelle Scritture ora lette, in cui oltre i disordini scoperti, e riparati nelle Scole di Divozione rappresentano pur gli abusi, e inconvenienti invalsi nelle Fraglie, o Traghetti da Viaggio, che incombono al loro Magistrato: opportune però conoscendosi le regole, che in aderenza a Pubblici Decreti hanno ravvisate nelle Terminazioni che accompagnano;

L'anderà Parte, che gradendosi l'applicato zelo loro, sia la Terminazione stessa approvata, così che abbia a riportar un intiera, e pontual osservanza con quel buon ordine, che ricerca il Pubblico servizio, e la miglior direzione delle Fraglie medesime, al qual effetto s'assicura che prima di accordar le giornate, che accusano, esamineranno essi Provveditori il vero bisogno delle occorrenze, e quanto tempo si richiede all'adempirle, per cautelar anche in questa parte il maggior possibile vantaggio dei Traghetti, e Fraglie suddette.

Costantin Franceschi Segr(etario).